SERIE GENERALE

Spedizione in abb. post. 70% - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 262

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 10 novembre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Lombardia

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 14 ottobre 1997.

Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici notifiche, esecuzioni e protesti del distretto della corte di appello di Roma nel giorno 8 luglio 1997.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota n. 2086/19905 in data 18 luglio 1997 del presidente della corte di appello di Roma, con la quale si comunica che gli uffici notifiche, esecuzioni e protesti del distretto di detta corte indicati nel dispositivo del presente decreto, non sono stati in grado di funzionare il giorno 8 luglio 1997 a causa dello sciopero nazionale di tutto il personale dipendente, indetto dalle organizzazioni sindacali;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici notifiche, esecuzioni e protesti del distretto della corte di appello di Roma nel giorno 8 luglio 1997, i termini di decadenza per il compimento degli atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

ufficio unico presso la corte di appello di Roma;
ufficio unico presso il tribunale di Latina;
ufficio unico presso il tribunale di Civitavecchia;
ufficio unico presso il tribunale di Rieti;
ufficio unico presso il tribunale di Velletri;
sezione distaccata di Ceccano.

Roma, 14 ottobre 1997

p. *Il Ministro:* MIRONE

97A8936

DECRETO 23 ottobre 1997.

Soppressione dell'archivio notarile distrettuale di Rieti.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 della legge 17 maggio 1952, n. 629, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 28 luglio 1961, n. 723, con il quale viene disposto che gli archivi notarili distrettuali sono istituiti nei comuni capoluoghi di distretti notarili ed hanno competenza per la circoscrizione del relativo distretto;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° ottobre 1997, con il quale, ai sensi dell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è stata approvata la tabella che ridetermina il numero e la residenza dei notai, nonché i distretti notarili riuniti ed il relativo capoluogo;

Considerato che con la predetta tabella il distretto notarile di Rieti è stato riunito a quello di Viterbo con capoluogo in quest'ultimo comune, per cui si rende necessario procedere alla soppressione dell'archivio notarile distrettuale di Rieti;

Ritenuta l'esigenza di disporre, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, che, fino a quando non sarà possibile effettuare il trasferimento nell'archivio notarile distrettuale di Viterbo dei documenti conservati nel soppresso archivio di Rieti, quest'ultimo continui a funzionare come sussidiario;

Decreta:

L'archivio notarile distrettuale di Rieti è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1998 e sostituito da quello di Viterbo. Dalla stessa data e fino a quando non sarà possibile effettuare il trasferimento di tutti i documenti nell'archivio notarile distrettuale di Viterbo, quello di Rieti continuerà a funzionare con la denominazione di archivio notarile sussidiario per le sole operazioni attinenti agli atti che già vi si trovano depositati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1997

p. *Il Ministro:* MIRONE

97A8866

DECRETO 23 ottobre 1997.

Soppressione dell'archivio notarile distrettuale di Sciacca.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 della legge 17 maggio 1952, n. 629, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 28 luglio 1961, n. 723, con il quale viene disposto che gli archivi notarili distrettuali sono istituiti nei comuni capoluoghi di distretti notarili ed hanno competenza per la circoscrizione del relativo distretto;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° ottobre 1997, con il quale, ai sensi dell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913,

n. 89, è stata approvata la tabella che ridetermina il numero e la residenza dei notai, nonché i distretti notarili riuniti ed il relativo capoluogo;

Considerato che con la predetta tabella il distretto notarile di Sciacca è stato riunito a quello di Agrigento con capoluogo in quest'ultimo comune, per cui si rende necessario procedere alla soppressione dell'archivio notarile distrettuale di Sciacca;

Ritenuta l'esigenza di disporre, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, che, fino a quando non sarà possibile effettuare il trasferimento nell'archivio notarile distrettuale di Agrigento dei documenti conservati nel soppresso archivio di Sciacca, quest'ultimo continui a funzionare come sussidiario;

Decreta:

L'archivio notarile distrettuale di Sciacca è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1998 e sostituito da quello di Agrigento. Dalla stessa data e fino a quando non sara possibile effettuare il trasferimento di tutti i documenti nell'archivio notarile distrettuale di Agrigento, quello di Sciacca continuerà a funzionare con la denominazione di archivio notarile sussidiario per le sole operazioni attinenti agli atti che già vi si trovano depositati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1997

p. *Il Ministro:* MIRONE

97A8867

DECRETO 23 ottobre 1997.

Soppressione dell'archivio notarile distrettuale di Locri.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 della legge 17 maggio 1952, n. 629, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 28 luglio 1961, n. 723, con il quale viene disposto che gli archivi notarili distrettuali sono istituiti nei comuni capoluoghi di distretti notarili ed hanno competenza per la circoscrizione del relativo distretto;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° ottobre 1997, con il quale, ai sensi dell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è stata approvata la tabella che ridetermina il numero e la residenza dei notai, nonché i distretti notarili riuniti ed il relativo capoluogo;

Considerato che con la predetta tabella il distretto notarile di Locri è stato riunito a quello di Reggio Calabria con capoluogo in quest'ultimo comune, per cui si rende necessario procedere alla soppressione dell'archivio notarile distrettuale di Locri;

Ritenuta l'esigenza di disporre, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, che, fino a quando non sarà possibile effettuare il trasferimento nell'archivio notarile distrettuale di Reggio Calabria dei documenti conservati nel soppresso archivio di Locri, quest'ultimo continui a funzionare come sussidiario;

Decreta:

L'archivio notarile distrettuale di Locri è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1998 e sostituito da quello di Reggio Calabria. Dalla stessa data e fino a quando non sarà possibile effettuare il trasferimento di tutti i documenti nell'archivio notarile distrettuale di Reggio Calabria, quello di Locri continuerà a funzionare con la denominazione di archivio notarile sussidiario per le sole operazioni attinenti agli atti che già vi si trovano depositati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1997

p. *Il Ministro:* MIRONE

97A8868

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 settembre 1997.

Ridefinizione della dotazione numerica e delle qualifiche dei dirigenti della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 11, comma 4, della legge 13 maggio 1983, n. 197, come modificato dall'art. 25 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, che dispone che la dotazione organica dei singoli livelli funzionali del personale della Cassa depositi e prestiti, la loro equipollenza con le qualifiche funzionali dell'ordinamento statale, le declaratorie, nonché le modalità di accesso sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentita la Commissione parlamentare di vigilanza; che, infine, le successive variazioni sono adottate con la medesima procedura;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, che all'art. 1 ha determinato gli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica ed all'art. 2 ha stabilito che gli atti amministrativi diversi da quelli previsti all'art 1, per i quali era adottata alla data di entrata in vigore della legge in questione la forma del decreto del Presidente della Repubblica, sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto ministeriale, a seconda della competenza a formulare la proposta sulla base della normativa vigente alla data di cui sopra;

Visto l'art. 8, lettera *g),* della citata legge 13 maggio 1983, n. 197, che dispone tra l'altro, che sull'ordinamento ed organizzazione del personale della Cassa depositi e prestiti delibera il consiglio di amministrazione sulla base delle disposizioni, delle norme e degli accordi vigenti;

Visti i decreti presidenziali 4 agosto 1984, 4 agosto 1986 e 23 ottobre 1987 nonché il decreto del Ministro del tesoro 7 aprile 1997, concernenti la suddetta materia;

Considerata la necessità di adeguamento dell'ordinamento del personale dell'amministrazione ai principi di razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e di revisione della disciplina generale in materia di pubblico impiego, secondo le modalità e le procedure previste dagli articoli 8 e 11 della suddetta legge 13 maggio 1983, n. 197;

Rilevato che, tenuto conto di tutte le citate disposizioni di legge e delle esigenze organizzative della Cassa depositi e prestiti, si rende necessario disporre la ridefinizione della dotazione numerica del ruolo dei dirigenti dell'istituto e delle relative qualifiche nonché delle modalità di accesso alla qualifica di capo dipartimento;

Vista la deliberazione in data 9 aprile 1997, con la quale il consiglio di amministrazione dell'istituto ha stabilito, tra l'altro, la rideterminazione della dotazione numerica del ruolo dirigenziale e la ridefinizione delle relative qualifiche e delle modalità di accesso a quella di capo dipartimento, prevedendo, in quest'ultimo caso, la possibilità che la stessa possa essere conferita anche ad esperti con qualifiche professionali rilevanti per i compiti della Cassa depositi e prestiti ovvero ad appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche aventi gli stessi requisiti e qualifiche equipollenti;

Visto che la Commissione parlamentare di vigilanza in data 7 maggio 1997 ha espresso parere favorevole sulle suaccennate modifiche, a condizione che il decreto del Ministro del tesoro che dovrà identificare le categorie dei soggetti nominabili a capo dipartimento ed i criteri di scelta sia emanato previa delibera del consiglio di amministrazione, sentita la Commissione parlamentare stessa;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in data 27 maggio 1997 e 9 settembre 1997;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984 è sostituito dal seguente:

«Il ruolo dei dirigenti della Cassa depositi e prestiti è composto di ventisei unità. Esso si articola in due qualifiche con le seguenti dotazioni:

capo dipartimento	4
dirigente	22
Totale . . .	26».

2. All'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984, è soppressa l'equipollenza: «Dirigente superiore/capo servizio».

3. All'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, è soppressa l'equipollenza: «Dirigente superiore/capo servizio».

Art. 2.

Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, come integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1987 e dal decreto del Ministro del tesoro 7 maggio 1997, sono modificati e sostituiti dai seguenti:

Art. 4 *(Funzioni di vice direttore generale).* — Sostituire «potranno essere attribuite» con «saranno attribuite».

Art. 5 *(Funzioni di capo dipartimento).* — Sostituire «Al capo» con «Ai capi». Dopo «un'area dipartimentale» aggiungere «ovvero di ufficio di controllo».

Art. 6 *(Funzioni di capo servizio).* — È soppresso.

Art. 7 *(Funzioni del dirigente).* — È sostituito dal seguente:

«Al dirigente spettano la direzione ed il coordinamento di un'unità organica cui lo stesso è preposto ovvero la direzione ed il coordinamento di più unità organiche fra loro omogenee o di particolare rilevanza. Ad esso possono essere affidati, anche collegialmente, specifici incarichi operativi, di studio, di organizzazione ed ispettivi.».

Art. 8 *(Promozione a capo servizio).* — È soppresso.

Art. 9 *(Promozione a capo dipartimento).* — Aggiungere il seguente comma:

«La qualifica di capo dipartimento può, altresì, essere conferita ad esperti con qualifiche professionali rilevanti per i compiti della Cassa depositi e prestiti ovvero ad appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche aventi gli stessi requisiti e qualifiche equipollenti. Le categorie dei soggetti nominabili ed i criteri di scelta sono definiti con decreto del Ministro del tesoro, previa delibera del consiglio di amministrazione, sentita la Commissione parlamentare di vigilanza.».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 1997

Il Ministro: CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1997
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 254

97A8945

DECRETO 4 novembre 1997.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° novembre 1995, 1° maggio 1996, 1° novembre 1996 e 1° maggio 1997, relativamente alle cedole con godimento 1° novembre 1997 e scadenza 1° maggio 1998.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 594573/313 del 26 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° novembre 1995, in circolazione per l'importo di L. 21.412.000.000.000;

n. 787056/322 del 9 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° maggio 1996, in circolazione per l'importo di L. 16.434.215.000.000;

n. 788313/329 del 12 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 19 novembre 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° novembre 1996, in circolazione per l'importo di L. 15.902.830.000.000;

n. 178882/336 del 23 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 5 maggio 1997, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° maggio 1997, in circolazione per l'importo di L. 17.143.835.000.000;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero del tesoro;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° novembre 1997 e scadenza 1° maggio 1998;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° novembre 1997, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° maggio 1998, è determinato nella misura del:

3,20% per i CCT settennali 1° novembre 1995, in circolazione per L. 21.412.000.000.000, cedola n. 5;

3,20% per i CCT settennali 1° maggio 1996, in circolazione per L. 16.434.215.000.000, cedola n. 4;

3,05% per i CCT settennali 1° novembre 1996, in circolazione per L. 15.902.830.000.000, cedola n. 3;

3,05% per i CCT settennali 1° maggio 1997, in circolazione per L. 17.143.835.000.000, cedola n. 2.

Gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive L. 2.219.002.162.500 così ripartite:

L. 685.184.000.000 per CCT settennali 1° novembre 1995;

L. 525.894.880.000 per i CCT settennali 1° maggio 1996;

L. 485.036.315.000 per i CCT settennali 1° novembre 1996;

L. 522.886.967.500 per i CCT settennali 1° maggio 1997,

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, corrispondente al capitolo 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1997

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

97A8965

DECRETO 4 novembre 1997.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° giugno 1991, 1° dicembre 1991, 1° giugno 1992, 1° giugno 1993, 22 dicembre 1993 e dei certificati di credito del Tesoro decennali con godimento 22 dicembre 1993, relativamente alle cedole con godimento nel mese di dicembre 1997 e scadenza nel mese di giugno 1998.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 348717/240 del 23 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° giugno 1991, in circolazione per l'importo lire 7.000 miliardi;

n. 349609/251 del 20 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 23 novembre 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° dicembre 1991, in circolazione per l'importo di lire 7.500 miliardi;

n. 825627/264 del 20 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 26 maggio 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° giugno 1992, in circolazione per l'importo di lire 9.700 miliardi;

n. 100675/278 del 21 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° giugno 1993, in circolazione per l'importo di lire 4.500 miliardi;

n. 101647 del 21 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 22 dicembre 1993, in circolazione per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 101648 del 21 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 22 dicembre 1993, in circolazione per l'importo di lire 5.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di dicembre 1997 e scadenza nel mese di giugno 1998;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento nel mese di dicembre 1997, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di giugno 1998, è determinato nella misura del:

3,40% per i CCT settennali 1° giugno 1991, in circolazione per lire 7.000 miliardi, cedola n. 14;

3,40% per i CCT settennali 1° dicembre 1991, in circolazione per lire 7.500 miliardi, cedola n. 13;

3,40% per i CCT settennali 1° giugno 1992, in circolazione per lire 9.700 miliardi, cedola n. 12;

3,40% per i CCT settennali 1° giugno 1993, in circolazione per lire 4.500 miliardi, cedola n. 10;

3,20% per i CCT settennali 22 dicembre 1993, in circolazione per lire 5.000 miliardi, cedola n. 9;

3,20% per i CCT decennali 22 dicembre 1993, in circolazione per lire 5.000 miliardi, cedola n. 9.

Gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive L. 1.295.800.000.000 così ripartite:

L. 238.000.000.000 per i CCT settennali 1° giugno 1991;

L. 255.000.000.000 per i CCT settennali 1° dicembre 1991;

L. 329.800.000.000 per i CCT settennali 1° giugno 1992;

L. 153.000.000.000 per i CCT settennali 1° giugno 1993;

L. 160.000.000.000 per i CCT settennali 22 dicembre 1993;

L. 160.000.000.000 per i CCT decennali 22 dicembre 1993,

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, corrispondente al capitolo 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1997

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

97A8966

DECRETO 6 novembre 1997.

Emissione della prima tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto l'art. 3 della legge 27 ottobre 1997, n. 372, contenente disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 66.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 31 ottobre 1997 è pari a 43.665 miliardi;

Decreta:

Per il 14 novembre 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, della prima tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantaquattro giorni con scadenza il 16 febbraio 1998 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1998.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 13 e 14 del decreto 15 settembre 1997 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 11 novembre 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 15 settembre 1997.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1997

Il direttore generale: DRAGHI

97A8994

DECRETO 6 novembre 1997.

Emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto l'art. 3 della legge 27 ottobre 1997, n. 372, contenente disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 66.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 31 ottobre 1997 è pari a 43.665 miliardi;

Decreta:

Per il 14 novembre 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni con durata residua di centosessantasette giorni e con scadenza il 30 aprile 1998 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1998.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 13 e 14 del decreto 15 settembre 1997 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 11 novembre 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 15 settembre 1997.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1997

Il direttore generale: DRAGHI

97A8995

DECRETO 6 novembre 1997.

Emissione della prima tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto l'art. 3 della legge 27 ottobre 1997, n. 372, contenente disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 66.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 31 ottobre 1997 è pari a 43.665 miliardi;

Decreta:

Per il 14 novembre 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, della prima tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni con scadenza il 16 novembre 1998 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1998.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 13 e 14 del decreto 15 settembre 1997 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 11 novembre 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 15 settembre 1997.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1997

Il direttore generale: DRAGHI

97A8996

DECRETO 6 novembre 1997.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue giorni (seconda tranche), centottantuno giorni (prima tranche) e trecentosessantacinque giorni (seconda tranche) relativi all'emissione del 31 ottobre 1997.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visti i propri decreti del 23 ottobre 1997 che hanno disposto per il 31 ottobre 1997 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue (seconda tranche), centottantuno (prima tranche) e trecentosessantacinque (seconda tranche) giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento.

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 15 settembre 1997 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 ottobre 1997;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 31 ottobre 1997 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 ottobre 1997 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 98,78 per la seconda tranche dei B.O.T. a novantadue giorni, a L. 97,22 per la prima tranche dei B.O.T. a centottantuno giorni e a L. 94,75 per la seconda tranche dei B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, ammonta a L. 85.074.703.500 per la seconda tranche dei buoni a novantadue giorni con scadenza 15 gennaio 1998, a L. 277.898.772.500 per la prima tranche dei titoli a centottantuno giorni con scadenza 30 aprile 1998 e a L. 627.326.232.500 per la seconda tranche dei titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 ottobre 1998.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a lire 98,49 per la seconda tranche dei B.O.T. a novantadue giorni, a L. 96,54 per la prima tranche dei B.O.T. a centottantuno giorni e a L. 93,55 per la seconda tranche dei B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1997

Il direttore generale: DRAGHI

97A8997

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 novembre 1997.

Modifica del contenuto di nicotina e condensato di alcune marche di sigarette di provenienza CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto ministeriale del 5 giugno 1997 concernente i contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di sigarette commercializzate al 1° gennaio 1997;

Vista l'istanza con la quale la ditta R.J. Reynolds International B.V. ha chiesto di modificare i contenuti dichiarati di nicotina e condensato indicati nel predetto decreto ministeriale del 5 giugno 1997 per le sigarette di provenienza estera «Camel», «More 120'S (Filter) (astuccio)», «More Menthol 120'S (Filter)»;

Visto l'esito delle analisi all'uopo effettuate sui campioni presentati e salvo ulteriori accertamenti sulle quantità che verranno effettivamente importate;

Decreta:

Art. 1.

I contenuti di nicotina e condensato per le marche di sigarette appresso indicate sono così modificati:

Marca	Mg/sigaretta da nicotina	Mg/sigaretta da condensato	Mg/sigaretta a nicotina	Mg/sigaretta a condensato
Camel	1,20	15,0	0,9	12,0
More 120'S (Filter) (astuccio)	1,00	14,0	0,8	12,0
More Menthol 120'S (Filter)	1,00	14,0	0,8	12,0

Art. 2.

Ad esaurimento delle scorte, le unità di condizionamento delle suindicate sigarette «Camel», «More 120'S (Filter) (astuccio)», «More Menthol 120'S (Filter)», in carico agli organi dell'amministrazione, saranno sostituite dai prodotti, come sopra modificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1997

Il direttore generale: CUTRUPI

97A8991

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 ottobre 1997.

Disposizioni per l'attuazione della previsione contenuta nel comma 31 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1997, relativamente all'indicazione in carattere «Braille» del nome commerciale del medicinale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 1, comma 31, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale stabilisce che sulle confezioni esterne dei prodotti farmaceutici collocati nella classe *a)* di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a partire dai lotti prodotti dal 1° gennaio 1998, devono essere riportati in carattere «Braille», in quanto compatibili con la dimensione della confezione, il nome commerciale del prodotto e un eventuale segnale di allarme che richiami l'attenzione del paziente sull'esistenza di particolari condizioni d'uso;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, concernente il recepimento delle direttive della Comunità europea in materia di specialità medicinali come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, recante attuazione della direttiva 92/27/CEE concernente l'etichettatura e il foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano, come modificato dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185;

Visto l'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Sentita la Commissione unica del farmaco nella seduta del 4 e 5 agosto 1997;

Ritenuto di adottare, ai sensi dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 540/1992, disposizioni per l'attuazione della previsione contenuta nel comma 31, dell'art. 1, della legge n. 662 del 1997, relativamente all'indicazione in carattere «Braille», del nome commerciale del medicinale;

Ritenuto di rinviare ad un successivo provvedimento l'individuazione delle modalità ottimali per riportare sulle confezioni esterne dei medicinali l'eventuale segnale d'allarme per richiamare l'attenzione su particolari condizioni d'uso;

Decreta:

Art. 1.

1. I caratteri «Braille» (scrittura per non vedenti o scrittura a punti) di cui all'art. 1, comma 31, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono composti da configurazioni con un massimo di sei punti e devono essere conformi alle prescrizioni dell'allegato 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 1997

Il Ministro: BINDI

ALLEGATO 1

La scrittura Braille (scrittura per non vedenti o scrittura a punti) è composta da configurazioni con un massimo di 6 punti.

Solitamente tra i punti di una lettera si mantiene una distanza standard di 2,5 mm da centro a centro punto.
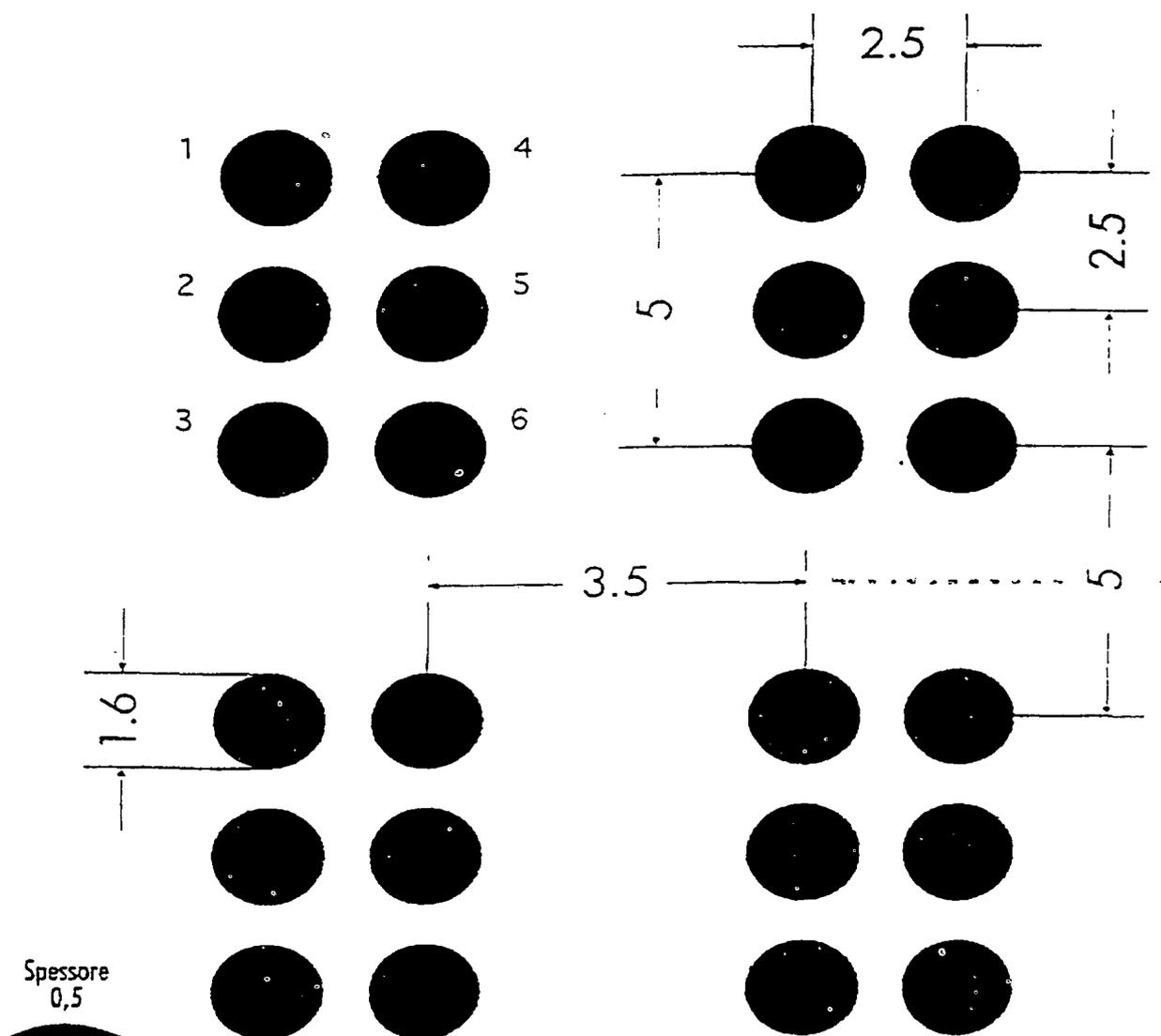
Ogni punto deve avere un diametro di 1,6 mm ed uno spessore di circa 0,5 mm perché possa essere chiaramente riconoscibile al tatto.

L'interlinea tra riga e riga deve essere da centro a centro punto di 5 mm. Lo spazio tra lettera e lettera deve essere da centro punto a centro punto di 3,5 mm.

97A8937

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Smeraldo 84», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 20 luglio 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Smeraldo 84», con sede in Bari, BUSC 5327/207895, costituita per rogito del notaio dott. Antonio Serrone in data 25 ottobre 1984, rep. n. 47081, reg. impr. n. 16619 tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 20 ottobre 1997

Il dirigente: BALDI

97A8870

DECRETO 20 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Argentario», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si indentifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 14 dicembre 1993 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Argentario», con sede in Bari, BUSC 3696/159431, costituita per rogito del notaio dott. Amoruso Enrico in data 18 giugno 1977, rep. n. 3945, reg. impr. n. 10235 tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 20 ottobre 1997

Il dirigente: BALDI

97A8871

DECRETO 20 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «La Maison», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 9 giugno 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «La Maison», con sede in Bari, BUSC 3638/158562, costituita per rogito del notaio dott. Fornaro Enzo in data 22 marzo 1978, rep. n. 228465, reg. impr. n. 10225 tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 20 ottobre 1997

Il dirigente: BALDI

97A8872

DECRETO 20 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «San Nicola», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 3 febbraio 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «S. Nicola», con sede in Bari, BUSC 645/52543, costituita per rogito del notaio dott. Gaetano Carbone in data 11 maggio 1955, rep. n. 16663, reg. impr. n. 3988 tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 20 ottobre 1997

Il dirigente: BALDI

97A8873

DECRETO 20 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Game», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 13 aprile 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Edilizia Game», con sede in Bari, BUSC 569/67377, costituita per rogito del notaio dott. Di Mauro N.D. in data 2 febbraio 1954, rep. n. 22475, reg. impr. n. 3997 tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 20 ottobre 1997

Il dirigente: BALDI

97A8874

DECRETO 20 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «La Metalmeccanica», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 30 maggio 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «La Metalmeccanica», con sede in Bari, BUSC 2047/115299, costituita per rogito del notaio dott. Caggianelli Ersilio in data 31 maggio 1971, rep. n. 34456, reg. impr. n. 6469 tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 20 ottobre 1997

Il dirigente: BALDI

97A8875

DECRETO 20 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Gabbiano», in Giovinazzo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 23 ottobre 1995 e successivi accertamenti sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Gabbiano», con sede in Giovinazzo, BUSC 6113/227550, costituita per rogito del notaio dott. Rossi Giustino in data 25 marzo 1987, rep. n. 9551, reg. impr. n. 21592, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 20 ottobre 1997

Il dirigente: BALDI

97A8876

DECRETO 20 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «La Rapida», in Molfetta.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 20 luglio 1995 e successivi accertamenti sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «La Rapida», con sede in Molfetta, BUSC 4708/185514, costituita per rogito del notaio dott. Reggio Giulio in data 24 giugno 1981, rep. n. 6228, reg. impr. n. 4836, tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 20 ottobre 1997

Il dirigente: BALDI

97A8877

DECRETO 20 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Il Pilastro», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 14 ottobre 1996 e successivi accertamenti sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Il Pilastro», con sede in Bari, BUSC 3965/169589, costituita per rogito del notaio dott. Paolo di Marcantonio in data 23 marzo 1979, rep. n. 6380, reg. impr. n. 10975, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 20 ottobre 1997

Il dirigente: BALDI

97A8878

DECRETO 20 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Ed. popolare Progetto Casa», in Ruvo di Puglia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 13 ottobre 1994 e successivi accertamenti sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Ed. popolare Progetto Casa», con sede in Ruvo di Puglia, BUSC 6791/248094, costituita per rogito del notaio dott. Enrica di Petrillo in data 15 maggio 1990, rep. n. 2532, reg. impr. n. 10228, tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 20 ottobre 1997

Il dirigente: BALDI

97A8879

DECRETO 20 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Silvana», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 31 dicembre 1996 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Silvana», con sede in Bari, BUSC 2195/121713, costituita per rogito del notaio dott. Pasquale Parisi in data 28 ottobre 1972, rep. n. 406213, reg. impr. n. 7007, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 20 ottobre 1997

Il dirigente: BALDI

97A8880

DECRETO 20 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Edil-Valentiniana», in Valenzano.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 6 dicembre 1996 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Edil-Valentiniana», con sede in Valenzano, BUSC 7077/255744, costituita per rogito del notaio dott. Francesco Raffaele Capriulo in data 7 ottobre 1971, rep. n. 473, reg. impr. n. 28190, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 20 ottobre 1997

Il dirigente: BALDI

97A8881

DECRETO 20 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Italia», in Sannicandro.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 13 dicembre 1996 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Italia», con sede in Sannicandro, BUSC 1653/99348, costituita per rogito del notaio dott. Vito Padolecchia in data 21 novembre 1966, rep. n. 38557, reg. impr. n. 5697, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 20 ottobre 1997

Il dirigente: BALDI

97A8882

DECRETO 20 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «S. Antonio», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 3 dicembre 1996 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «S. Antonio», con sede in Bari, BUSC 1742/106345, costituita per rogito del notaio dott. Luigi Sansone in data 24 luglio 1968, rep. n. 18683, reg. impr. n. 5964, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 20 ottobre 1997

Il dirigente: BALDI

97A8883

DECRETO 20 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Conchiglia», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 15 aprile 1996 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Conchiglia», con sede in Bari, BUSC 4741/186587, costituita per rogito del notaio dott. Corrado Magarelli in data 3 luglio 1981, rep. n. 86855, reg. impr. n. 13179, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 20 ottobre 1997

Il dirigente: BALDI

97A8884

DECRETO 21 ottobre 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «M.T.R. - Manifatture tessili reatine a r.l.», in Cittaducale, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 26 marzo 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «M.T.R. - Manifatture tessili reatine a r.l.», con sede in Cittaducale (Rieti), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «M.T.R. - Manifatture tessili reatine a r.l.», con sede in Cittaducale (Rieti), costituita per rogito notaio dott. Guido Tomazzoli in data 15 novembre 1988, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Anselmo Ravalli, nato a Perugia il 3 settembre 1959 ed ivi residente in via Settevalli, 1208, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1997

Il direttore genele: DI IORIO

97A8963

DECRETO 22 ottobre 1997.

Concessione alla società Ilva pali Dalmine - stabilimento di Torre Annunziata, di un contributo finanziario a sostegno dell'occupazione.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, che prevede interventi di sostegno di natura temporanea e straordinaria al fine di favorire iniziative produttive industriali inserite in piani di recupero dell'occupazione, relativi alla cessazione di attività o riorganizzazione di unità produttive del settore industriale che coinvolgono oltre 500 dipendenti, sulla base di accordi collettivi e d'intesa con le regioni interessate;

Visto l'art. 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, che prevede che l'intervento di cui al punto 1 non può comunque superare i limiti pro-capite stabiliti dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 2 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'art. 28 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con legge 8 agosto 1995, n. 341;

Visto l'art. 4, comma 24, primo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608, che prevede che la dimensione di 500 dipendenti può essere riferita anche a più unità produttive;

Visto l'art. 4, comma 24, secondo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608, che prevede che gli interventi di sostegno di cui al punto 1 sono erogati sulla base di accordi collettivi stipulati prima del 31 dicembre 1994;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale relativo alla ripartizione per l'anno 1996 delle risorse finanziarie tra i diversi interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione, ed in particolare allo stanziamento di lire 60 miliardi per gli oneri connessi all'incentivazione delle iniziative produttive industriali previste dall'art. 2, comma 1, della legge 26 gennaio 1994, n. 56;

Visto il decreto direttoriale del 16 dicembre 1996 relativo all'impegno della somma di lire 60 miliardi che graveranno sul capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visti gli accordi collettivi stipulati in data anteriore al 31 dicembre 1994 e le conseguenti domande presentate dalle aziende;

Visto l'accordo collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il 12 marzo 1994 tra il Gruppo Ilva e le organizzazioni sindacali FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL nazionali e territoriali per il piano di ristrutturazione e scissione societaria dell'Ilva in liquidazione e sue partecipate e controllate, che ha coinvolto oltre 500 lavoratori ed ha comportato esuberi per oltre 12.000 unità, ed in funzione della costituzione delle società Ilva laminati piani e Acciai speciali Terni e del conseguente processo di privatizzazione resosi necessario a seguito degli impegni governativi assunti in sede comunitaria;

Considerato in particolare processo di privatizzazione dell'Ilva pali Dalmine, società già partecipata dell'Ilva laminati piani, conclusosi nel 1996 e avvenuto nell'ambito ed in conseguenza del processo di ristrutturazione del Gruppo Ilva;

Considerati gli impegni sottoscritti dai nuovi azionisti nei confronti dell'IRI volti a garantire la salvaguardia dell'occupazione del personale dipendente, la conservazione del trattamento economico e normativo a livello individuale e l'osservanza delle intese di cui all'accordo sindacale sottoscritto presso il Ministero del lavoro il 12 marzo 1994;

Considerate in particolare la ricapitalizzazione per oltre 23 miliardi effettuata nel 1996 e la ristrutturazione in corso nell'Ilva pali Dalmine - stabilimento di Torre Annunziata;

Vista la domanda di contributo a valere sull'art. 2 della legge n. 56/1994 per complessive 201 unità, presentata da Ilva pali Dalmine, di cui 165 nello stabilimento di Torre Annunziata;

Vista la nota integrativa dell'Ilva pali Dalmine relativa all'organico dell'Ilva pali Dalmine di Torre Annunziata pari a 164 unità in data 30 settembre 1997;

Vista la nota della regione Campania del 10 ottobre 1997, nella quale si esprime una valutazione positiva in merito alla concessione all'Ilva pali Dalmine - stabilimento di Torre Annunziata, del contributo a valere sull'art. 2 della legge n. 56/1994;

Considerati i massimali individuati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dalla Commissione europea, in materia di aiuti all'assunzione regolati conformemente al Fondo dell'occupazione suindicato, fissati in 25.000 E.C.U. pro-capite per le piccole e medie imprese operanti nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del reolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993;

Considerato che l'art. 2, comma 1, della legge n. 56/1994, prevede che il beneficio sia erogato in un'unica soluzione all'atto della dimostrazione del risultato occupazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla società Ilva pali Dalmine - stabilimento di Torre Annunziata, è concesso un contributo finanziario a sostegno dell'occupazione pari a L. 7.877.330.000, a fronte della salvaguardia dell'occupazione di 107 unità lavorative e dell'incremento dell'occupazione di 57 unità.

Art. 2.

L'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione, previa conferma del mantenimento in servizio del numero di lavoratori di cui all'art. 1.

Art. 3.

La spesa complessiva di L. 7.877.330.000 graverà sul capitolo 1176 sui fondi di provenienza dell'esercizio finanziario 1996 già impegnata con decreto direttoriale del 16 dicembre 1996.

Art. 4.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per il visto di competenza.

Roma, 22 ottobre 1997

Il Ministro: TREU

97A8938

DECRETO 23 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Imadea», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precedenti articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Imadea», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Domenicantonio Novello in data 9 settembre 1953, rep. 5441, reg. soc. 2296/1953, tribunale di Roma, BUSC 10460/42541.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 23 ottobre 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A8939

DECRETO 23 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Solaria 27», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precedenti articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi gli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Solaria 27», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Anna Maria Lipari, in data 24 marzo 1981, rep. 3229, reg. soc. 3060/1981, tribunale di Roma, BUSC 26458/183631.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 23 ottobre 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A8940

DECRETO 23 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Consorzio Co.N.Ab.», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Consorzio Co.N.Ab.», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Raffaele Golia, in data 19 marzo 1990, rep. 41169, reg. soc. 6180/1990, tribunale di Roma, BUSC 31986/248583.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 23 ottobre 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A8941

DECRETO 23 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Croce del Sud», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile, e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Croce del Sud», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Ugone D'Amelio, in data 27 gennaio 1983, rep. 37451, reg. soc. 2039/1983, tribunale di Roma, BUSC 27672/197685.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 23 ottobre 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A8942

DECRETO 23 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Anita», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Anita», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Vincenzo Papi, in data 12 febbraio 1976, rep. 26246, reg. soc. 1296/1976, tribunale di Roma, BUSC 23152/144838.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 23 ottobre 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A8943

DECRETO 23 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Zeus», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Zeus», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Aurelio Cinque, in data 14 gennaio 1969, rep. 273112, reg. soc. 1150/1969, tribunale di Roma, BUSC 19219/107980.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 23 ottobre 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A8944

DECRETO 23 ottobre 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa sociale «Cooperativa centri educazione ricreazione - Società cooperativa a r.l.», in Brescia, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 23 luglio 1996 effettuata nei confronti della società cooperativa sociale «Cooperativa centri educazione ricreazione - Società cooperativa a r.l.», con sigla «Coop. C.E.R. S.c.r.l.», in liquidazione volontaria, con sede in Brescia, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa sociale «Cooperativa centri educazione ricreazione - Società cooperativa a r.l.», con sigla «Coop. C.E.R. S.c.r.l.», in liquidazione volontaria, con sede in Brescia, costituita per rogito notaio dott. Bruno Barzellotti, in data 23 dicembre 1988 - rep. n. 34.166, è posta in liquidazione coatta ammnistrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Giovanni Bonalumi, nato a Domodossola, (Verbania) l'8 dicembre 1961 e ivi residente in piazza Mercato, 32, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A8964

DECRETO 23 ottobre 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI LECCE

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con successive modificazioni ed integrazioni;

il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, con il quale la direzione generale della cooperazione attribuisce alla competenza degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

le direttive ministeriali con circolare n. 33/1996, del 7 marzo 1996;

i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

accertata l'assenza di patrimonio da liquidare concernente le sottoelencate società cooperative;

Decreta:

Le società cooperative edilizie di seguito indicate sono sciolte ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975;

1) società cooperativa edilizia «Aurora», con sede in Lizzanello (Lecce) - costituita con atto a rogito notaio Biagio Di Pietro in data 19 ottobre 1976 - rep. n. 8554 - tribunale di Lecce - registro imprese n. 9102, posizione BUSC n. 1336/148587.

2) società cooperativa edilizia «Bergamo», con sede in Lecce - costituita con atto a rogito notaio Bruno Franco in data 13 settembre 1974 - rep. n. 150052 - tribunale di Lecce - registro imprese n. 3741, posizione BUSC n. 1088/137077.

3) società cooperativa «P.L. Salicoop», con sede in Campi Salentina (Lecce) - costituita con atto a rogito notaio Vittorio Labriola in data 28 novembre 1984 - rep. n. 700 - tribunale di Lecce - registro imprese n. 8197, posizione BUSC n. 2161/208401.

Copia del presente provvedimento è inviata:

al legale rappresentante della società cooperativa;

al presidente del collegio sindacale;

alla prefettura di Lecce;

all'ufficio del registro delle imprese presso CCIAA di Lecce;

all'ufficio imposte dirette;

al Ministero di grazia e giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti.

Lucca, 23 ottobre 1997

Il dirigente: FOLDA

97A8993

DECRETO 30 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Medusa», in Viareggio.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LUCCA

Visto l'art. 2544 del codice civile, il quale, nel disciplinare lo scioglimento delle società cooperative per atto d'autorità, dispone che le citate società che non sono in condizioni di raggiungere gli scopi per le quali sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorità governativa;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, nella parte in cui prevede lo scioglimento di società cooperative senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti di società cooperative senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33/1996 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato al registro imprese nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Medusa», con sede in Viareggio (Lucca), costituita per rogito del notaio Iantaffi Francesco in data 10 aprile 1963, rep. n. 19925, R.I. n. 3713 - BUSC n. 314/78178, è sciolta ai sensi delle sopra citate norme, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Lucca, 30 ottobre 1997

Il direttore: SARTI

97A8992

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Santa Maria Rezzonico, dall'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un fabbricato esistente da parte della sig.ra Garovo Giancarla. (Deliberazione n. VI/28999).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 31 gennaio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Santa Maria Rezzonico (Como) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/85 da parte della sig.ra Garovo Giancarla per la ristrutturazione di un fabbricato esistente;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 4, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con decreto ministeriale 6 aprile 1973;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Santa Maria Rezzonico (Como), mappali 11359, 11360, dall'ambito territoriale n. 4 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un fabbricato esistente;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 4, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 giugno 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A8946

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Dorio, dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un acquedotto in località Alpetto da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/29005).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 25 febbraio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Dorio (Lecco) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/85 da parte del comune di Dorio per la realizzazione di un acquedotto in località Alpetto;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con legge n. 431/85, lettera *g);*

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Dorio (Lecco), mappali 2065 e 2063 dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un acquedotto in località Alpetto da parte del comune di Dorio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 giugno 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A8947

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Santa Maria Rezzonico, dall'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'ampliamento di una baita di montagna in località Montuglio da parte del sig. Curti Ennio. (Deliberazione n. VI/29008).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*.

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 27 febbraio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Santa Maria Rezzonico (Como) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/85 da parte del sig. Curti Ennio per l'ampliamento di una baita di montagna in località Montuglio;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 4, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con decreto ministeriale 6 aprile 1973;

Dato atto che, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Santa Maria Rezzonico (Como), mappali 340 e 3913 relativamente all'area interessata all'intervento dall'ambito territoriale n. 4 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'ampliamento di una baita di montagna in località Montuglio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 4, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 giugno 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A8948

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Barzio, dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un elettrodotto a 380/220 V in cavo sotterraneo da parte dell'Enel S.p.a. (Deliberazione n. VI/29010).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della

legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 8 aprile 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Barzio (Lecco) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/85 da parte dell'Enel S.p.a. per la realizzazione di elettrodotto a 380/220 V in cavo sotterraneo;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Barzio (Lecco), foglio 9, mappali 1746 e 1804 dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di elettrodotto a 380/220 V in cavo sotterraneo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 giugno 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A8949

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 luglio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Morterone, dall'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la manutenzione straordinaria di edifici esistenti da parte dell'Azienda regionale foreste. (Deliberazione n. VI/29798).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 14 maggio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Morterone (Lecco) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/85 da parte dell'Azienda regionale delle foreste per la manutenzione straordinaria di edifici esistenti in località «Costa del Palio»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 4, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Morterone (Lecco), foglio c, mappale 773 dall'ambito territoriale n. 4 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la manutenzione straordinaria di edifici esistenti in località «Costa del Palio»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 4, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 15 luglio 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A8950

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 luglio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Barzio, dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della variante riferita alle piste per lo sci di fondo da parte della società Imprese turistiche barziesi S.p.a. (Deliberazione n. VI/29811).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 9 agosto 1996, n. 32932, è pervenuta l'istanza del comune di Barzio (Lecco) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/85 da parte della società Imprese turistiche barziesi S.p.a. per la realizzazione della variante relativa alle piste per lo sci di fondo;

che con deliberazione di giunta regionale n. VI/4270 del 27 ottobre 1995 si è provveduto allo stralcio dei mappali 1742, 1745, 1746, 1768, 1875, 1876, 1765, 1872, 1753, 2867, dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di programma di miglioramento e potenziamento impianti

comprendente anche la realizzazione di piste per lo sci di fondo, da parte della società Imprese turistiche barziesi S.p.a.;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare la variante di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dalla variante in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Barzio (Lecco), mappali 1745, 1746, 1753, foglio 4 (limitatamente alle zone interessate dalla variante in oggetto) dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della variante riferita alle piste per lo sci di fondo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 15 luglio 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A8951

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° agosto 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bozzolo, dall'ambito territoriale n. 16, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un impianto di derivazione irrigua del canale acque alte da parte del consorzio di bonifica Navarolo. (Deliberazione n. VI/30429).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 14 aprile 1997, è pervenuta l'istanza del comune di Bozzolo (Mantova) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/85 da parte del consorzio di bonifica Navarolo per la realizzazione di impianto di derivazione irrigua del canale acque alte;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare la variante di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 16, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente in forza della legge n. 431/1985, art. 1, lettera *c);*

Dato atto che, la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Bozzolo (Mantova), mappali 89, 90, 91, foglio 16 dall'ambito territoriale n. 16 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di impianto di derivazione irrigua del canale acque alte;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 16, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 1° agosto 1997

Il segretario: MORONI

97A8952

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Canzo e nel comune di Civate, dall'ambito territoriale n. 5, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un nuovo elettrodotto a 380/220 V in cavo sotterraneo in località Monte Cornizzolo nei comuni suddetti da parte dell'Enel. (Deliberazione n. VI/30664).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 29 maggio 1997, è pervenuta l'istanza del comune di Civate e Canzo (Lecco) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dell'Enel per la realizzazione di un nuovo elettrodotto a 380/220 V in cavo sotterraneo;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esi-

genze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 5, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, e vincolata ambientalmente in forza della legge numero 431/1985, art. 1, lettera *g)*;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Canzo (Como), mappali numeri 2251, 2255, 1503, 1505 e 1517, foglio 12-17 e nel comune di Civate (Lecco), mappali numeri 1502 e 1425, foglio 1 dall'ambito territoriale n. 5 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, relativamente al sedime dell'intervento, per la realizzazione di un nuovo elettrodotto a 380/220 V in cavo sotterraneo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 5, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 8 agosto 1997

Il segretario: MORONI

97A8953

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bellagio, dall'ambito territoriale n. 5, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un acquedotto da parte della Comunità montana del Triangolo Lariano. (Deliberazione n. VI/30669).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 21 aprile 1997 è pervenuta l'istanza della Comunità montana del Triangolo Lariano di richiesta di stralcio delle areee ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 per la realizzazione di acquedotto in località S. Primo di Bellagio;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esi-

genze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 5, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Bellagio (Como), mappali numeri 2878, 2884, 2888, 2889, 2890, 2891, 2979, 3319, 3320, 3326, 2870/a, 2869, a tratto della strada comunale del San Primo compreso a valle tra il mappale n. 4963 a est e il mappale n. 2866 a ovest e a monte tra il mappale n. 3316 a est e il mappale n. 4608 a ovest, tratto della strada privata che dalla comunale del San Primo porta alla località «Villa Picchi», insistente da monte a valle sui mappali numeri 2870/a, 2874/a, 2875/a, 2876/a, 4497 e 2877, dall'ambito territoriale n. 5 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione dell'acquedotto;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 5, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 8 agosto 1997

Il segretario: MORONI

97A8954

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 1997.

Stralcio di un'area ubicata nei comuni di Moggio, Vedeseta e Barzio, dall'ambito territoriale numeri 6 e 12, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di elettrificazione in località Artavaggio da parte del comune di Moggio. (Deliberazione n. VI/30678).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 30 dicembre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Moggio (Lecco) di richiesta di stralcio delle areee ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge numero 431/1985 per la realizzazione di opere di elettrificazione in località Artavaggio;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esi-

genze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale numeri 6 e 12, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Moggio (Lecco), mappali numeri 670, 681, 682, 683, 684, 1364, 1365, 689, 690, 701, 694/a, 1370, 1856 ex 1191/a, 696/a, 695/b, 1384/a, 1197, 1193, 1867 ex 1198/a, 1391, 1393, 1196, 697, 1882 ex 1371/a, 1375, 1883 ex 1371/b, 1858 ex 1192/a, 1861, 1859 ex 1192/b, 1865 ex 1195/b, 1866 ex 1195/c e 696/b relativamente al sedime dell'intervento, in comune di Vedeseta (Bergamo), mappali numeri 2455 e 1201 relativamente al sedime dell'intervento, in comune di Barzio (Lecco) mappali numeri 1885, 3211 e 1770/a relativamente al sedime dell'intervento, dall'ambito territoriale numeri 6 e 12 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di elettrificazione in località Artavaggio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale numeri 6 e 12, individuato con la predetta deliberazione numero IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 8 agosto 1997

Il segretario: MORONI

97A8955

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Esino Lario, dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la manutenzione, il consolidamento statico e l'ampliamento di un fabbricato rurale in località Monte Natre da parte del sig. Nasazzi Sergio. (Deliberazione n. VI/30679)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 11 giugno 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Esino Lario (Lecco) di richiesta di stralcio delle areee ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge numero 431/1985 da parte del sig. Nasazzi Sergio per la manutenzione, consolidamento statico e ampliamento di un fabbricato rurale in località Monte Natre;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi economico-sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi

dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con deliberazione regionale 10 settembre 1980;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Esino Lario (Lecco), mappale n. 3184 relativamente all'area intessata all'intervento dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la manutenzione, consolidatamento statico e ampliamento di un fabbricato rurale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione numero IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 8 agosto 1997

Il segretario: MORONI

97A8956

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Pasturo, dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada di accesso al fondo e al fabbricato in località «Caneen» da parte dei signori Fieni Ivan e Pigazzi Gianpiera. (Deliberazione n. VI/30684).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 30 giugno 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Pasturo (Lecco) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge numero 431/1985 da parte dei signori Fieni Ivan e Pigazzi Gianpiera per la realizzazione di una strada di accesso al fondo e al fabbricato in località «Caneen»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi economico-sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con decreto della giunta regionale 16 luglio 1980;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Pasturo (Lecco), mappale n. 862 relativamente all'area intessata all'intervento dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada di accesso al fondo e al fabbricato in località «Caneen»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 8 agosto 1997

Il segretario: MORONI

97A8957

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 settembre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Barzio, dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una «pista sciistica di soccorso e sgombero di sicurezza» da parte delle Imprese turistiche barziesi S.p.a. (Deliberazione n. VI/31161).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 14 maggio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Barzio (Lecco) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge numero 431/1985 da parte delle Imprese turistiche barziesi S.p.a. per la realizzazione di pista sciistica di soccorso e sgombero di sicurezza in località Piani di Bobbio;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Barzio (Lecco), foglio n. 3, mappali numeri 1752, 1751, 1750, 1749, 1339, 1333, 1332, 1341, 1859, 1767, 1361, 1359, 1358, 1344, 1406, 1769, 2286, 1796, 2294, 1800 1396, 1861, 2805, 2838, 1789, 1181, 1178, 1725, 1176, 1175 relativamente al sedime dell'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di «pista sciistica di soccorso e sgombero di sicurezza in località Piani di Bobbio»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 settembre 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A8958

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 22 ottobre 1997.

Rettifica all'ordinanza n. 86 del 3 ottobre 1997 relativa all'approvazione del progetto esecutivo 3° lotto dei lavori «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano». (Ordinanza n. 87).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1996;

Vista l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 86 del 3 ottobre 1997 di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento denominato «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano - 3° lotto»;

Atteso che nell'art. 3, comma 2, del dispositivo della predetta ordinanza, a causa di un mero errore materiale, la ripartizione dei versamenti da effettuare a favore dell'Ente realizzatore dell'intervento EAF, è stata modulata su un importo inferiore rispetto a quello del progetto esecutivo approvato con la medesima ordinanza n. 86 del 3 ottobre 1997, pari a L. 11.638.531.032;

Considerata la necessità di provvedere alla rettifica del predetto errore materiale;

Ordina:

Articolo unico

Per le motivazioni di cui in premessa, il comma 2 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 86 del 3 ottobre 1997, è da intendersi sostituito dal seguente:

2. Per l'esecuzione delle opere predette, nella contabilità speciale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, attivata presso la tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari, con il n. 1702/0, ed intestata a «Presidente E.A.F. per riassetto funzionale del ripartitore sud-est Flumendosa Campidano III lotto», è a disposizione l'importo complessivo di L. 11.638.531.032. Atteso che in attuazione della succitata ordinanza 64/96, è già stata accreditata all'Ente, la somma di L. 1.744.697.987, quale primo versamento per i lavori di realizzazione dell'intervento di che trattasi, la residua somma di L. 9.893.833.045, verrà accreditata all'Ente con giroconti dalla contabilità speciale 1690/3, nel seguente modo:

L. 2.473.458.261 con atto di determinazione del sub-commissario delegato per la contabilità speciale n. 1690/3, immediatamente successivo all'emanazione della presente ordinanza;

L. 2.968.149.913 per spese sostenute nella misura di L. 1.978.766.608;

L. 2.968.149.913 per spese sostenute nella misura di L. 4.946.916.523;

L. 1.484.074.956 per spese sostenute nella misura di L. 7.915.066.436.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 22 ottobre 1997

Il commissario governativo: PALOMBA

97A8885

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 20 ottobre 1997.

Riordinamento del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 1997, relativo alla rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di farmacia del 7 marzo 1997 con la quale è stato approvato l'adeguamento del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche alla tabella didattica suindicata;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico che, rispettivamente in date 24 marzo 1997 e 24 aprile 1997, hanno approvato il riordinamento del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, in adeguamento alla predetta tabella;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dalle autorità accademiche di questa Università con nota n. 1042 del 16 maggio 1997;

Vista la nota ministeriale n. 1781 del 23 luglio 1997, contenente in allegato il parere condizionato del Consiglio universitario nazionale espresso in data 19 giugno 1997;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di farmacia del 19 settembre 1997, adottata in adeguamento al predetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

Articolo unico

Gli articoli dal n. 81 al n. 82 relativi al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono soppressi e sostituiti con i sottoelencati articoli:

«CORSO DI LAUREA IN CHIMICA
E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE»
(Tabella XXVII-*bis*)

Art. 87. — Il corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche ha lo scopo di assicurare la preparazione scientifico-professionale e fornire le competenze multidisciplinari necessarie ai laureati per operare nella progettazione, produzione e controllo dei farmaci e delle specialità medicinali, dei prodotti dietetici, dei prodotti cosmetici. Il corso di laurea ha inoltre il fine di fornire competenze per le altre funzioni professionali dei laureati del settore farmaceutico come definito e regolamentato dalla normativa nazionale e comunitaria. Per accedere ad esse i laureati dovranno avere svolto sei mesi di tirocinio professionale che non potrà essere svolto durante il corso di studi.

Art. 88 *(Durata ed articolazione del corso di laurea)*. — La durata del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche (CTF) è fissata in cinque anni articolati in un quadriennio ed un ultimo anno di indirizzo di specializzazione professionale.

Il consiglio delle strutture didattiche competenti può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno. L'impegno complessivo è di almeno 2200 ore di attività didattica assistita corrispondenti a 28 annualità.

I contenuti didattici formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 91.

L'attività didattica-formativa è organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Di norma il corso di insegnamento ha la durata di 70 ore comprensive di tutte le attività didattiche. Il corso di insegnamento con esercitazioni individuali di laboratorio ha di norma la durata di 120 ore complessive.

Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di due moduli didattici coordinati impartiti da più insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

La frequenza dei corsi è obbligatoria.

Parte della attività pratica potrà essere svolta presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del titolare del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

Per l'accertamento di profitto i consigli della struttura didattica possono accorpare due discipline della stessa area in un unico esame in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 26 e 28.

Lo studente dovrà superare inoltre l'esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi sperimentale. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in chimica e tecnologia farmaceutiche, indipendentemente dall'indirizzo seguito del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Entro i primi tre anni del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Art. 89 *(Regolamento di Ateneo)*. — La facoltà, nel recepire nel regolamento didattico di Ateneo, l'ordinamento didattico nazionale, indica, per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 91, nel pieno rispetto del vincolo imposto dalle norme della Comunità europea di cui al successivo art. 90.

Art. 90 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi i consigli delle strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento in conformità al regolamento didattico di Ateneo, quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità. Stabilisce le denominazioni delle discipline che costituiscono i corsi monodisciplinari od integrati desumendole dai settori scientifico-disciplinari

indicati nell'art. 91 e nel vincolo della normativa nazionale e della Comunità europea (*). Stabilisce inoltre le specificazioni più opportune (I, II, generale, avanzato, ecc.), che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

b) attiva gli indirizzi;

c) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

d) indica le discipline di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 91 *(Articolazione del corso di laurea)*. — Il corso di laurea è articolato in conformità al prospetto sottoriportato:

QUADRIENNIO DI BASE.

Area 1 - *Fisico-matematica* (2 annualità).

Obiettivi della didattica sono:

fornire le conoscenze di matematica indispensabili per affrontare le discipline del corso di laurea;

fornire le nozioni principali della fisica classica comprese la termodinamica e l'elettromagnetismo.

Settori scientifico-disciplinari: A01B algebra, A01C geometria, A02A analisi matematica, A02B probabilità e statistica matematica, A03X fisica matematica, B01B fisica.

Tutte le discipline dei sopraindicati settori, come previste dalla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 1994, e successive integrazioni e modificazioni di legge.

Disciplina obbligatoria, ai sensi della direttiva CEE 85/432: "fisica" (settore B01B).

(*) I contenuti delle materie previste della direttiva 85/432/CEE, recepita nel decreto legislativo n. 258/1991, trovano riscontro nei settori scientifico-disciplinari indicati fra parentesi:

biologia vegetale e animale (E02A; E08X; E13X);

fisica (B01B);

chimica generale ed inorganica (C03X);

chimica organica (C05X);

chimica analitica (C01A);

chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali (C07X);

biochimica generale ed applicata (medica) (E05A; E05B);

anatomia e fisiologia; terminologia medica (E09A; E04A; F04A);

microbiologia (E12X; F05X):

farmacologia e farmacoterapia (E07X);

tecnologia farmaceutica (C08X);

tossicologia (E07X);

farmacognosia (E07X; E08X);

legislazione e, se del caso, deontologia (C08X).

Area 2 - *Chimica* (6 annualità).

Obiettivi della didattica sono:

fornire un'approfondita conoscenza di tutti i concetti fondamentali della chimica analitica, della chimica fisica, della chimica generale ed inorganica, necessari per affrontare le varie discipline professionali;

fornire i principi basilari della chimica organica, nonché i meccanismi di reazione dei composti organici, il chimismo dei gruppi funzionali organici, i composti ciclici, la stereochimica e le famiglie dei composti naturali di interesse biologico;

fornire i principi della spettroscopia nei suoi vari aspetti applicativi.

Settori scientifico-disciplinari: C01A chimica analitica, C02X chimica fisica, C03X chimica generale ed inorganica, C05X chimica organica.

Tutte le discipline dei sopraindicati settori, come previste dalla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 1994, e successive integrazioni e modificazioni di legge.

Sono obbligatorie n. 3 annualità nel settore C05X.

Discipline obbligatorie, ai sensi della direttiva CEE 85/432: "chimica analitica" (settore C01A), "chimica generale ed inorganica" (settore C03X), "chimica organica" (settore C05X).

Area 3 - *Farmaceutica* (5 annualità).

Obiettivi della didattica sono:

fornire una approfondita conoscenza della chimica farmaceutica inerente la sintesi, le proprietà, i meccanismi di azione, l'utilizzazione delle principali classi di farmaci ed i rapporti struttura-attività;

fornire le conoscenze teoriche e pratiche di base del laboratorio di analisi farmaceutica e le metodologie analitiche per riconoscere e dosare i farmaci secondo i metodi ufficiali previsti dalle farmacopee.

Settore scientifico-disciplinare: C07X chimica farmaceutica.

Tutte le discipline del sopraindicato settore, come previste dalla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 1994, e successive integrazioni e modificazioni di legge.

Sono obbligatorie n. 3 annualità con esercitazioni individuali di laboratorio.

Discipline obbligatorie, ai sensi della direttiva CEE 85/432: "chimica farmaceutica e tossicologica" (settore C07X), "analisi dei medicinali" (settore C07X).

Area 4 - *Tecnologico applicativa* (3 annualità).

Obiettivi della didattica sono:

fornire le basi per la formulazione e preparazione dei medicamenti nonché la conoscenza delle metodologie della tecnica farmaceutica anche in campo industriale ed una adeguata conoscenza degli aspetti legislativi e deontologici;

fornire le basi fondamentali della chimica farmaceutica applicata.

Settore scientifico-disciplinare: C08X farmaceutico tecnologico applicativo.

Tutte le discipline del sopraindicato settore, come previste dalla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 1994, e successive integrazioni e modificazioni di legge.

Disciplina obbligatoria, ai sensi della direttiva CEE 85/432: "tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche" (settore C08X).

Sono obbligatorie n. 1 annualità con esercitazioni individuali di laboratorio.

Area 5 - *Biologica* (6 annualità).

Obiettivi della didattica sono:

fornire i concetti fondamentali della biologia attraverso lo studio morfologico e funzionale dei costituenti degli organismi viventi animali e vegetali oltre alle principali nozioni di farmacognosia;

fornire le basi di fisiologia generale e di anatomia umana e della terminologia medica;

fornire adeguate cognizioni di microbiologia;

fornire le cognizioni di base della biochimica generale ed applicata per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici.

Settori scientifico-disciplinari: E02A zoologia, E04A fisiologia generale, E05A biochimica, E07X farmacologia, E08X biologia farmaceutica, E09A anatomia umana, E12X microbiologia generale, E13X biologia applicata, F04A patologia generale, F05X microbiologia e microbiologia clinica.

Tutte le discipline dei sopraindicati settori, come previste dalla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 1994, e successive integrazioni e modificazioni di legge.

Sono obbligatore n. 2 annualità nel settore E05A.

Discipline obbligatorie, ai sensi della direttiva CEE 85/432: fisiologia generale (settore E04A), microbiologia (settore F05X) o microbiologia generale (E12X) biologia vegetale (settore E08X), biologia animale (settori E02A o E13X), anatomia umana (settore E09A), biochimica (settore E05A), biochimica applicata (settore E05A), farmacognosia (settori E07X o E08X), patologia generale (settore F04A).

Area 6 - *Farmacologica* (2 annualità).

Obiettivi della didattica sono:

fornire i concetti fondamentali della farmacologia e della farmacoterapia e della tossicologia relativi alle metodologie per lo studio dei farmaci negli aspetti riguardanti la somministrazione, l'azione, il metabolismo, la tossicità, le interazioni e gli effetti collaterali.

Settore scientifico-disciplinare: E07X farmacologia.

Tutte le discipline del sopraindicato settore, come previste dalla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 1994, e successive integrazioni e modificazioni di legge.

Discipline obbligatorie, ai sensi della direttiva CEE 85/432: farmacologia e farmacoterapia (settore E07X), tossicologia (settore E07X).

QUINTO ANNO - INDIRIZZO DI SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE (4 ANNUALITÀ).

Per ogni indirizzo di specializzazione professionale, di seguito indicato, è prevista n. 1 annualità con esercitazioni individuali di laboratorio.

Indirizzo farmaco terapeutico.

Finalità: si prefigge di approfondire lo studio del meccanismo d'azione dei farmaci a livello cellulare e molecolare, delle metodologie per la valutazione preclinica dei farmaci e fornire gli elementi per l'uso dei farmaci in clinica. Fornisce inoltre le conoscenze teoriche e pratiche richieste per operare nell'ambito della ricerca e dello sviluppo di nuovi farmaci nonché della loro caratterizzazione tossicologica. I laureati, attraverso questo indirizzo, possono trovare collocazione nei laboratori delle istituzioni accademiche e sanitarie, e della industria farmaceutica. Questo indirizzo offre inoltre le competenze per formare esperti capaci di collaborare proficuamente con il personale medico delle strutture sanitarie.

Settori scientifico-disciplinari: E07X - farmacologia (2 annualità) una delle quali è: "saggi e dosaggi farmacologici" con esercitazioni individuali di laboratorio, E08X - biologia farmaceutica (0,5 annualità), E09A - anatomia umana (0,5 annualità), F04A - patologia generale (1 annualità).

Tutte le discipline dei sopraindicati settori, come previste dalla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 1994, e successive integrazioni e modificazioni di legge.

Indirizzo farmaceutico-tecnologico.

Finalità: fornire ai futuri operatori del settore una più ampia conoscenza teorica e sperimentale nel campo della progettazione di nuovi farmaci e forme farmaceutiche. Particolare risalto viene dato alla sintesi e all'estrazione da fonti naturali di sostanze di interesse farmaceutico, allo studio dei rapporti struttura-attività e alle più moderne tecniche di formulazione e veicolamento dei farmaci con particolare attenzione ai nuovi materiali di veicolazione. Nozioni di brevettistica farmaceutica sono infine ritenute utili al completamento della formazione dello studente.

Settori scientifico-disciplinari: C07X chimica farmaceutica (2 annualità) una delle quali è: "laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci" con esercitazioni individuali di laboratorio, C08X farmaceutico tecnologico applicativo (1,5 annualità), C09X chimica bromatologica (0,5 annualità).

Tutte le discipline dei sopraindicati settori, come previste dalla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 1994, e successive integrazioni e modificazioni di legge.

Indirizzo alimentare.

Finalità: si prefigge di fornire un'ampia preparazione sugli alimenti dal punto di vista chimico e igienico-sanitario. Saranno inoltre oggetto di approfondimento i prodotti dietetici e quelli tossici naturali di origine microbiologica e xenobiotica. L'indirizzo faciliterà l'inserimento professionale in strutture di controllo delle produzioni alimentari pubbliche e private.

Settori scientifico-disciplinari: C09X chimica bromatologica (2,5 annualità) una delle quali è: "analisi chimica degli alimenti" con esercitazioni individuali di laboratorio, C07X chimica farmaceutica (0,5 annualità), F22A igiene generale ed applicata (1 annualità).

Tutte le discipline dei sopraindicati settori, come previste dalla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 1994, e successive integrazioni e modificazioni di legge.

Norme transitorie.

Quando la facoltà si sarà adeguata al suddetto ordinamento didattico, di cui all'allegata tabella XXVII-*bis*, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. La facoltà inoltre provvederà a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata entro i 5 anni dalla data di immatricolazione».

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 20 ottobre 1997

Il rettore: MISTRETTA

97A8887

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 21 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma primo, relativo alle modifiche di statuto:

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 11;

Visto il decreto interministeriale del 24 luglio 1996, con il quale è stata predisposta la tabella XVIII-*ter* concernente l'istituzione di quattordici corsi di diploma universitario nella facoltà di medicina e chirurgia;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa Università;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale n. 668 reso nella seduta del 21 marzo 1997;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

gli ex articoli relativi ai corsi di diploma universitario a fianco di ciascuno indicati:

ortottista ed assistente di oftalmologia articoli dal 92 al 109;

tecnico di audiometria ed audioprotesi articoli dal 110 al 112;

logopedia articoli dal 113 al 115;

terapista della riabilitazione articoli dal 116 al 118,

sono soppressi e sostituiti dai seguenti altri articoli, con lo spostamento della numerazione successiva.

Dopo l'art. 103 con lo spostamento della numerazione successiva viene inserita la seguente modifica statutaria:

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI OSTETRICA/O

Art. 104.

Finalità, organizzazione, requisiti di accesso

1. L'Università degli studi di Parma - facoltà di medicina e chirurgia, istituisce il corso di diploma universitario di «ostetrica/o».

Il corso ha durata di 3 anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma universitario di ostetrica/o.

Lo statuto dell'Università indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso, in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate.

2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di ostetrica/o, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 740.

Art. 105.

Ordinamento didattico

1. Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.800 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

2. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici e patologici legati alla fisiopatologia della riproduzione umana e dello sviluppo embrionale, alla fisiopatologia della gravidanza e del parto; lo studente deve acquisire nozioni fondamentali di anatomia, fisiologia e patologia; deve saper svolgere tutte le funzioni proprie di ostetrica/o secondo gli standards definiti dalla Unione europea, saper collaborare con lo specialista nelle urgenze e nelle emergenze, valutare in autonomia le situazioni di patologie sia della gravidanza che del parto ed essere capace di assistere il neonato.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario:

settori: B01B fisica, E05A biochimica, E06A fisiologia umana, E07X farmacologia, E09A anatomia umana, E09B istologia, E10X biofisica medica, E13X biologia applicata, F03X genetica medica, F04A patologia generale, F04B patologia clinica, F05X microbiologia e microbiologia clinica, F06A anatomia patologica, F19A pediatria generale e specialistica, F20X ginecologia ed ostetricia, F22A igiene generale ed applicata, F22B medicina legale, F23C scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche, N10X diritto amministrativo.

3. Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente un'adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

TABELLA *A* - Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico-disciplinari.

I Anno - I semestre.

Area *A* - Propedeutica (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire le conoscenze di base per comprendere i principi di funzionamento dei vari organi, la qualità e la valutazione quantitativa dei fenomeni biologici, i principi della fisiologia umana e della fisiologia applicata alla riproduzione umana ed allo sviluppo embrionale e le nozioni di base dell'assistenza ostetrica secondo i principi del nursing.

A.1 - Corso integrato di fisica, statistica ed informatica.

Settori: B01B fisica, F01X statistica medica.

A.2 - Corso integrato di chimica medica e biochimica.

Settori: E05A biochimica, E05B biochimica clinica.

A.3 - Corso integrato di biologia e genetica.

Settori: E11B biologia applicata, F03X genetica medica.

A.4 - Corso integrato di istologia ed anatomia umana.

Settori: E09A anatomia umana, E09B istologia.

A.5 - Corso integrato di ostetricia generale.

Settori: F20X ginecologia ed ostetricia, F23C scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

A.6 - Inglese scientifico.

Settore: L18C linguistica inglese.

A.7 - Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi presso cliniche universitarie, servizi ospedalieri ed extra-ospedalieri (1.100 ore nell'anno).

I Anno - II semestre.

Area *B* - Fisiologia applicata all'ostetricia (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire gli elementi conoscitivi per l'osservazione e l'analisi dei vari fenomeni fisiologici e fisiopatologici connessi con la valutazione dei parametri relativi; deve acquisire altresì le conoscenze relative a psicologia e pedagogia ed approfondire le nozioni teorico-pratiche di cura ed assistenza ostetrica secondo i principi del nursing.

B.1 - Corso integrato di microbiologia, immunologia, immunoematologia.

Settori: F05X microbiologia e microbiologia clinica, F04A patologia generale, F04B patologia clinica.

B.2 - Corso integrato di fisiologia umana.

Settori: E06A fisiologia umana, B10X biofisica medica, E06B alimentazione e nutrizione umana.

B.3 - Corso integrato di ostetricia.

Settori: F20X ginecologia ed ostetricia, F22A igiene generale ed applicata, F23C scienze infermieristiche ostetriche-ginecologiche.

B.4 - Corso integrato di scienze umane fondamentali (antropologia, psicologia generale, pedagogia e scienze delle comunicazioni).

Settori: F23C scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche, M05X discipline demoetnoantropologiche, M09A pedagogia generale, M10A psicologia generale, M11E psicologia clinica.

B.5 - Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso cliniche universitarie, servizi ospedalieri ed extraospedalieri (1100 ore nell'anno).

II Anno - I semestre.

Area *C* - Fisiopatologia applicata e della riproduzione umana (crediti 6.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi generali di patologia e fisiopatologia, i principali parametri di valutazione e le relative metodiche di analisi più comuni; deve saper identificare le caratteristiche fisiologiche e patologiche connesse con il processo riproduttivo ed i risvolti psicologici legati ad esse.

C.1 - Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale.

Settori: F04A patologia generale, F04B patologia clinica.

C.2 - Corso integrato di fisiopatologia e metodologia clinica della riproduzione umana e principi di dietetica in gravidanza.

Settori: F20X ginecologia ed ostetricia, E06B alimentazione e nutrizione umana.

C.3 - Corso integrato di patologia della riproduzione umana, medicina prenatale e perinatale, neonatologia.

Settori: F20X ginecologia e ostetricia, F19A pediatria generale e specialistica.

C.4 - Corso integrato di assistenza al parto.

Settori: F20X ginecologia ed ostetricia, F23C scienze infermieristiche ostetriche-ginecologiche, F08A chirurgia generale.

C.5 - Corso integrato di puerperio, biologia e clinica della lattazione; norme di igiene.

Settori: F20X ginecologia ed ostetricia, F19A pediatria generale e specialistica, F22A igiene generale ed applicata.

C.6 - Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso cliniche universitarie, servizi ospedalieri ed extraospedalieri, estese a tutti i turni. Pratica clinica sui diversi aspetti dell'assistenza prenatale, intranatale e postnatale (1.250 ore nell'anno).

II Anno - II semestre.

Area *D* - Medicina preventiva preconcezionale e dell'età evolutiva (crediti 5.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire conoscenze teoriche ed applicate per acquisire progressivamente una consapevole responsabile autonomia professionale, una capacità di collaborazione con il medico specialista sul piano generale e della esecuzione di terapie; deve acquisire altresì le conoscenze per svolgere una funzione educativa finalizzata alla prevenzione ed alla promozione della salute.

D.1 - Corso integrato di medicina preventiva ed educazione sanitaria.

Settori: F22A igiene generale ed applicata, F07I malattie infettive, F23C scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

D.2 - Corso integrato di igiene e di puericultura.

Settori: F22A igiene generale ed applicata, F19A pediatria generale e specialistica.

D.3 - Corso integrato di anestesia e rianimazione e principi di farmacologia applicati all'ostetricia.

Settori: E07X farmacologia, F08A chirurgia generale, F21X anestesiologia.

D.4 - Corso integrato di metodologia scientifica applicata, storia dell'ostetricia, sociologia, deontologia e legislazione sanitaria.

Settori: F02X storia della medicina, F22B medicina legale, F23C scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

D.5 - Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso le cliniche ostetriche e nei servizi territoriali; pratica sui diversi aspetti dell'assistenza ostetrica prenatale, intranatale e postnatale; tirocinio notturno (1.250 ore nell'anno).

III Anno - I semestre.

Area *E* - Patologia della gravidanza e del parto e settori correlati (sessuologia, ginecologia e senologia) (crediti 4.0).

Obiettivo: lo studente deve completare la formazione per l'esercizio autonomo della professione di ostetrica, con l'acquisizione delle conoscenze atte a determinare la necessità dell'intervento medico; deve apprendere i principi generali della ginecologia, della senologia, della sessuologia e della pediatria preventiva e sociale, sapendoli applicare in relazione a principi di efficienza/efficacia.

E.1 - Corso integrato di patologia ostetrica, medicina perinatale e pediatria preventiva e sociale.

Settori: F20X ginecologia ed ostetricia, F19A pediatria generale e specialistica.

E.2 - Corso integrato di ginecologia, oncologia, nursing in ginecologia ed ostetricia.

Settori: F20X ginecologia ed ostetricia, F04C oncologia medica, F23C scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

E.3 - Corso integrato di senologia, sessuologia ed endocrinologia.

Settori: F04C oncologia medica, F20X ginecologia ed ostetricia, F07E endocrinologia.

E.4 - Corso integrato di etica ed economia sanitaria.

Settore: F22A igiene generale e specialistica, F23A scienze infermieristiche generali e cliniche, P01B economia sanitaria.

E.5 - Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso le cliniche ostetriche e nei servizi territoriali;

pratica clinica sui diversi aspetti dell'assistenza ostetrica prenatale, intranatale e post-natale con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità (1.450 ore nell'anno).

III Anno - II semestre.

Area *F* - Comunicazione, principi di organizzazione e pianificazione del lavoro (credito 3.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire le conoscenze sull'importanza della comunicazione nel processo assistenziale tra membri dell'organizzazione e tra questi e l'utenza; deve acquisire principi conoscitivi storico-medici e bioetici generali.

F.1 - Corso integrato di organizzazione sanitaria.

Settori: F22A igiene generale ed applicata, F22C medicina del lavoro, F23C scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

F.2 - Corso integrato di scienze umane.

Settori: F02X storia della medicina, F23A scienze infermieristiche generali e cliniche.

F.3 - Corso integrato di diritto sanitario, deontologia generale e bioetica.

Settori: F22B medicina legale, N10X diritto amministrativo.

F.4 - Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso le cliniche ostetriche e nei vari servizi territoriali; pratica clinica sui diversi aspetti dell'assistenza ostetrica prenatale, intranatale e post-natale con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità (1.450 ore nell'anno).

TABELLA *B* - Standard formativo pratico e di tirocinio.

Lo studente, per accedere all'esame finale, deve aver partecipato od eseguito, sotto opportuna sorveglianza, i seguenti atti (decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 740):

1. visite a gestanti con almeno 100 esami prenatali;
2. sorveglianza e cura di almeno 40 partorienti;
3. aver svolto parte attiva in almeno 40 parti o in almeno 30 a condizioni che si partecipi ad altri 20 parti;
4. aver partecipato attivamente ad almeno 2 parti podalici, o, in assenza di casi, aver svolto opportune escitazioni in forma simulata;
5. aver partecipato attivamente ad almeno 5 parti con pratica di episiotomia e di sutura, o, in assenza di casi, aver svolto opportune esercitazioni in forma simulata;
6. aver partecipato attivamente alla sorveglianza di almeno 40 gestanti, partorienti o puerpere in gravidanze patologiche o parti difficili;
7. aver partecipato attivamente all'esame di almeno 100 puerpere e neonati senza rilevanti patologie;
8. aver partecipato attivamente, durante il tirocinio, all'assistenza e cura di puerpere e neonati, compresi quelli pre e post-termine, di peso inferiore alla norma o con patologie varie;
9. aver partecipato attivamente, durante il tirocinio, all'assistenza e cura, in ambito ginecologico-ostetrico, di neonati e lattanti, anche avviando i casi patologici in reparti di medicina o chirurgia.

Nel regolamento didattico di ogni Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

Dopo l'art. 105 con lo spostamento della numerazione successiva viene inserita la seguente modifica statutaria:

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO

Art. 106.

Finalità, organizzazione, requisiti di accesso

1. L'Università degli studi di Parma - facoltà di medicina e chirurgia istituisce il corso di diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

Il corso ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma di «tecnico sanitario di laboratorio biomedico».

Lo statuto dell'università indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso, in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate.

2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori in grado di svolgere nell'ambito degli atti di propria competenza, attività di laboratorio relativa ad analisi biochimiche e biotecnologiche, microbiologiche, virologiche, di farmacotossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di ematologia, di genetica, di immunometria, ivi comprese le tecniche radioimmunologiche, di citopatologia e di anatomia patologica e istopatologia, con responsabilità relativa all'ambito tecnico delle prestazioni, ai sensi del decreto ministeriale 26 settembre 1994, n. 745.

Art. 107.

Ordinamento didattico

1. Il corso di diploma prevede attività didattiche di natura teorica con esami relativi ai corsi di ciascun semestre ed attività didattica di natura pratica di tirocinio con esami annuali pari all'orario complessivo stabilito.

Il corso è suddiviso in cicli convenzionali (semestri) le attività sono articolate in lezioni teoriche ed attività pratiche comprendenti attività tutorate di tirocinio, di studio guidato, esercitazioni, seminari, di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento. Ogni semestre comprende ore di insegnamento, di approfondimento personale, di studio clinico guidato e di tirocinio.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire espe-

rienze in particolari settori della formazione; tali percorsi non possono accedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

2. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici e patologici, l'apprendimento dei principi di funzionamento della strumentazione analitica, le basi metodologiche del processo analitico per le analisi chimico-cliniche, microbiologiche e di patologia clinica, comprese le analisi farmacotossicologiche e di galenica farmaceutica, biotecnologiche, immunoematologiche, immunometriche con metodo radioimmunologico, genetiche e di anatomo-citoistopatologie e sala settoria, i principi di sicurezza di laboratorio e di radioprotezione.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario:

settori: B01B fisica, C03X chimica generale ed inorganica, C05X chimica organica, E04B biologia molecolare, E05A biochimica, E05B biochimica clinica, E06A fisiologia umana, E07X farmacologia, E08X biologia farmaceutica, E09A anatomia umana, E09B istologia, E10X biofisica medica, E13X biologia applicata, F01X statistica medica, F03X genetica medica, F04A patologia generale, F04B patologia clinica, F05X microbiologia e microbiologia clinica, F06A anatomia patologica, F06C tecniche di anatomo-istopatologia, F22A igiene generale ed applicata, K10X misure elettriche ed elettroniche, V32B parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici.

3. Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

TABELLA *A* - Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico-disciplinari.

I Anno - I semestre.

Area *A* - Propedeutica (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici.

A.1 - Corso integrato di fisica, statistica e informatica.

Settori: A01D matematiche complementari, B01B fisica, F01X statistica medica, K05B informatica, K10X misure elettriche ed elettroniche.

A.2 - Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica.

Settori: C03X chimica generale ed inorganica, C05X chimica organica, E05A biochimica.

A.3 - Corso integrato di biologia e genetica.

Settori: E04B biologia molecolare, E13X biologia applicata, F03X genetica medica.

A.4 - Corso integrato di anatomia umana ed istologia.

Settori: E09A anatomia umana, E09B istologia.

A.5 - Inglese scientifico.

Settore: L18C linguistica inglese.

A.6 - Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso laboratori universitari, servizi ospedalieri ed extra ospedalieri (700 ore nell'intero anno).

I Anno - II semestre.

Area *B* - Biochimica, microbiologia e fisiologia (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi di funzionamento biochimico-fisiologici di procarioti, eucarioti ed organismi; apprendere i principi di valutazione dei parametri relativi.

B.1 - Corso integrato di chimica biologica e biochimica clinica.

Settore: E05A biochimica, E05B biochimica clinica.

B.2 - Corso integrato di microbiologia e microbiologia clinica.

Settore: F05X microbiologia e microbiologia clinica.

B.3 - Corso integrato di fisiologia umana.

Settori: E06A fisiologia umana, E10X biofisica medica.

B.4 - Corso integrato di organizzazione di laboratorio biomedico ed economia sanitaria.

Settori: E05B biochimica clinica, F04B patologia clinica, F05X microbiologia e microbiologia clinica, P02A economia aziendale, Q05C sociologia dei processi economici e del lavoro.

B.5 - Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso laboratori universitari, servizi ospedalieri ed extraospedalieri finalizzata all'apprendimento dei fondamenti delle analisi di laboratorio e dell'organizzazione di laboratorio biomedico (700 ore nell'intero anno).

II Anno - I semestre.

Area *C* - Fisiopatologia generale (crediti 6.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti dei meccanismi eziologici in patologia umana, compresi quelli indotti da micro-organismi, nonché i principi di loro valutazione tramite metodologie di laboratorio.

C.1 - Corso integrato di patologia generale.

Settore: F04A patologia generale.

C.2 - Corso integrato di microbiologia clinica.

Settore: F05X microbiologia e microbiologia clinica.

C.3 - Corso integrato di fisiopatologia generale

Settore: F04A patologia generale.

C.4 - Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso laboratori universitari, servizi ospedalieri ed extraospedalieri (1.000 ore nell'intero anno).

II Anno - II semestre.

Area D - Patologia clinica, citopatologia ed istopatologia (crediti 5.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti delle metodologie di laboratorio utilizzabili in patologia umana comprese quelle radioimmunologiche, nonché principi di igiene e sicurezza, organizzazione sanitaria e controllo di qualità, deontologia ed etica professionale.

D.1 - Corso integrato di patologia clinica e citopatologia.

Settore: F04B patologia clinica.

D.2 - Corso integrato di immunologia ed immunoematologia.

Settori: F04A patologia generale, F04B patologia clinica.

D.3 - Corso integrato di istopatologia.

Settori: F06A anatomia patologica, F06C tecniche di anatomo-istopatologia.

D.4 - Corso integrato di bioetica, deontologia ed etica professionale.

Settori: F02X storia della medicina.

D.5 - Corso integrato di igiene generale ed applicata, medicina legale e norme di sicurezza e radioprotezione.

Settore: F18X diagnostica per immagini e radioterapia, F22A igiene generale ed applicata, F22B medicina legale, F22C medicina del lavoro.

D.6 - Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso laboratori universitari, servizi ospedalieri ed extraospedalieri accredidati (1.000 ore nell'intero anno).

III Anno - Area *E* (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le metodiche di analisi in patologia clinica, biochimica clinica e microbiologia clinica, anatomia patologica e citoistopatologia comprese le tecniche settorie, nonché le metodiche di analisi in genetica medica e di tossicologia e galenica farmaceutica.

I semestre.

E.1 - Corso integrato di tecniche diagnostiche di patologia clinica e immunoematologia.

Settori: F04B patologia clinica, F04A patologia generale.

E.2 - Corso integrato di tecniche diagnostiche di microbiologia, virologia, micologia e parassitologia.

Settore: F05X microbiologia e microbiologia clinica, V32B parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici.

E.3 - Corso integrato di tecniche diagnostiche di biochimica clinica.

Settore: E05B biochimica clinica.

E.4 - Corso integrato di tecniche diagnostiche di anatomia patologica.

Settori: F06A anatomia patologica, F06C tecniche di anatomo-istopatologia.

II semestre.

E.5 - Corso integrato di tecniche diagnostiche di citopatologia ed istopatologia.

Settori: F04B patologia clinica, F06A anatomia patologica, F06C tecniche di anatomo-istopatologia.

E.6 - Corso integrato di farmacotossicologia e galenica farmaceutica.

Settore: E05B biochimica clinica, E07X farmacologia, E08X biologia farmaceutica.

E.7 - Corso integrato di citogenetica e genetica medica.

Settore: E13X biologia applicata, F03X genetica medica.

E.8 - Corso integrato di patologia clinica e patologia molecolare.

Settori: F04A patologia generale, F04B patologia clinica.

E.9 - Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso laboratori universitari, servizi ospedalieri ed extraospedalieri accreditati, compresa la sala settoria (nell'anno: 1.300 ore).

TABELLA *B* - Standard formativo pratico e di tirocinio.

Lo studente, per essere ammesso all'esame finale, deve aver partecipato e compiuto, per quanto di sua competenza, i seguenti atti, in diretta collaborazione con il personale laureato di laboratorio (decreto ministeriale n. 745/1994), nella misura minima sotto indicata:

300 procedure pre-analitiche su materiali biologici;

300 procedure analitiche di materiali biologici, sia manuali che semiautomatiche che automatiche nei diversi settori di laboratorio;

300 preparazioni ematologiche;

100 determinazioni emocromocitometriche al contatore automatico;

100 preparazioni di sedimenti urinari;

50 preparazioni di esami delle feci compresa la ricerca di parassiti;

100 procedure per dosaggi EIA, ELISA, etc.;

100 procedure per dosaggi radioimmunologici (RIA);

100 ore di pratica con analizzatore automatico multicanale;

120 procedure per separazione e identificazione elettroforetica di proteine e di isoenzimi e fattori della coagulazione;

100 preparazioni citologiche ottenute sia per citologia esfoliativa che per agoaspirati;

100 procedure di tipizzazione batterica e virale;

partecipazione all'allestimento di 2 nuove metodiche analitiche;

20 preparazioni di emocomponenti, concentrati eritrocitari e piastrinici;

partecipazione alle procedure di sicurezza e qualità;

partecipazione alla esecuzione di analisi di urgenza di laboratorio;

20 procedure di preparazione all'esecuzione del riscontro diagnostico autoptico;

100 preparati istopatologici (allestimento, taglio, colorazioni di routine);

100 preparati di citologia;

100 preparati di colposcopia (colorazioni);

100 preparati isto-citopatologici colorati con tecniche istochimiche ed immunoistochimiche;

100 preparati per indagini-citogenetiche;

30 procedure per estrazione di DNA e/o RNA;

30 procedure di preparazione per Southerm Blot e P.C.R.;

procedure per allestimento di 50 colture cellulari;

20 preparazioni di sacche per nutrizione parentale rispettivamente con tecnica manuale e computer-guidata.

20 preparazioni di mescolanze rispettivamente di antiblastici e farmaci per via infusionale;

10 preparazioni di galenici e magistrali rispettivamente di forme solide, liquide, semisolide, ad uso orale, dermatologico e rettale;

20 preparazioni di soluzione ad uso disinfettante;

50 procedure analitiche cromatografiche.

Nel regolamento didattico di ogni Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 21 ottobre 1997

Il pro-rettore vicario: SCARAVELLI

97A8888

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 11 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1996, n. 235;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382:

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'8 agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 7 novembre 1996, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze naturali;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale nella seduta del 19 giugno 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal 288 al 291 - titolo IX - facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, corso di laurea

in scienze naturali vengono soppressi e sostituiti dai nuovi articoli dal 288 al 290 con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

TITOLO IX
FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE NATURALI

Art. 288.

Durata e articolazione generale del corso di laurea

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge. La durata degli studi del corso di laurea in scienze naturali è fissata in quattro anni, articolati in un primo biennio dedicato esclusivamente alla formazione di base ed in un secondo biennio dedicato in parte al completamento della formazione di base ed in parte alla preparazione specialistica.

Il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei quattro anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

L'attività didattica formativa comporterà un totale di almeno 1440 ore di preparazione di base e di almeno 480 ore di specifica preparazione nelle materie di indirizzo.

Parte dell'attività pratica nonché la preparazione della tesi di laurea potrà essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità di un docente del corso.

L'attività didattica formativa è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari od integrati.

Ogni corso monodisciplinare è costituito da un'annualità di almeno ottanta ore o semiannualità di quaranta ore. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli didattici coordinati di quaranta ore, per un massimo equivalente a tre moduli o 120 ore, impartiti da più insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame faranno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

Durante il primo biennio del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione della lingua inglese. Le modalità di accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Lo studente, durante il biennio di base, dovrà frequentare due corsi introduttivi integrati, di cui uno di scienze della vita ed uno di scienze della terra, per non meno di complessive 80 ore.

Sono pevisti tre indirizzi:

A) Gestione della natura e delle sue risorse

B) Didattico

C) Paleobiologico

Per l'accertamento finale di profitto, il consiglio della struttura didattica potrà decidere l'accorpamento dei due corsi dello stesso settore scientifico-disciplinare o della stessa area didattica in un unico esame. Comunque, nello stabilire le prove di valutazione, il numero degli esami convenzionali sarà limitato ad un massimo di 23 di cui 17 relativi agli insegnamenti di base e 6 relativi agli insegnamenti di indirizzo.

Lo studente dovrà superare, inoltre, l'esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi, di norma a carattere sperimentale, sotto la guida del relatore designato dal corso di laurea.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze naturali, indipendentemente dall'indirizzo seguito, del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Art. 289.

Articolazione specifica del corso di laurea

A) Corsi introduttivi integrati

I corsi introduttivi integrati, la cui frequenza è obbligatoria, hanno lo scopo di favorire un più immediato inserimento dello studente nell'iter degli studi. I corsi sono attuati con il concorso di più docenti delle discipline interessate e non danno luogo a titolarità.

Il consiglio della struttura didattica, nell'organizzare i corsi integrati, indicherà anno per anno, un coordinatore per ciascuno di essi, scelto tra i docenti impegnati nei cicli di lezione, e stabilirà le modalità di frequenza e dell'accertamento finale di apprendimento.

A1) Corso introduttivo integrato di scienze della vita:

a) gli organismi, organizzazione molecolare, cellulare e strutturale;

b) organi: funzioni generali;

c) variabilità ed ereditarietà;

d) specie, tassonomia, evoluzione;

e) riproduzione, sviluppo e differenziamento;

f) comportamento e rapporti tra organismi ed ambiente.

Detto corso sarà svolto dai docenti del corso di laurea afferenti a settori scientifico-disciplinari dell'area *E*.

A2) Corso introduttivo integrato di scienze della terra:

a) carte geografiche e topografiche;

b) ambiente fisico e sua evoluzione;

c) minerali e rocce e loro origine;

d) fossili e loro significato;

e) storia geologica;

f) dinamica della terra.

Detto corso sarà svolto dai docenti del corso di laurea afferenti a settori scientifico-disciplinari dell'area *D*.

B) Formazione di base

Sono obbligatorie le seguenti annualità nelle rispettive aree disciplinari:

Area matematica: una annualità

Settori: A01B Algebra, A01C Geometria, A01D Matematiche complementari, A02A Analisi matematica, A02B Probabilità e statistica matematica, A03X Fisica matematica, A04A Analisi numerica, S01B Statistica per la ricerca sperimentale.

Area fisica: una annualità.

Settore: B01B Fisica.

Area chimica: due annualità.

Settori: C03X Chimica generale ed inorganica, C05X Chimica organica.

Area di scienze della vita: nove annualità.

Settori: E01A Botanica, E01B Botanica sistematica, E02A Zoologia, E02B Anatomia comparata e citologia, E03A Ecologia, E03B Antropologia, E04A Fisiologia generale, E11X Genetica.

Area di scienze della terra: quattro annualità.

Settori: D01A Paleontologia e paleoecologia, D01B Geologia stratigrafica e sedimentologica, D01C Geologia strutturale, D02A Geografia fisica e geomorfologia, D03A Mineralogia, D03B Petrologia e petrografia.

C) Formazione di indirizzo

Gli indirizzi saranno finalizzati all'approfondimento di conoscenze specifiche e allo studio delle metodologie necessarie per l'analisi.

La formazione di indirizzo consta di sei annualità di cui due, caratterizzanti l'indirizzo, prelevate da due differenti settori scientifico-disciplinari e quattro, a scelta dello studente, prelevate da un elenco di materie consigliate per ciascun indirizzo. Tale elenco sarà predisposto dalla struttura didattica e approvato dalla facoltà, in coerenza con il contenuto formativo di ciascun indirizzo; le singole materie saranno prelevate dalle aree *A, B, C, D, E, G, K* con il vincolo che almeno uno appartenga all'area *D* ed almeno uno all'area *E.* L'accesso al secondo biennio e la scelta di uno degli indirizzi attivati nel corso di laurea, è subordinato al superamento delle condizioni e propedeuticità fissate nel manifesto degli studi.

Art. 290.

La facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, nel regolamento didattico, o nel manifesto degli studi:

a) decide l'attivazione di uno o più indirizzi tenendo conto della effettiva disponibilità di docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire, nonché delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corso di laurea;

b) definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare,

c) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari integrati, accorpati) che costituiscono le singole annualità. Le denominazioni di tali corsi dovranno essere scelte all'interno dei settori scientifico-disciplinari con l'aggiunta delle qualificazioni atte ad identificare il livello e il contenuto degli insegnamenti;

d) sceglie le discipline rispettando le indicazioni di cui al precedente art. 289;

e) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

f) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata o accorpata;

g) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e quali e quanti esami dovrà aver superato al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeucità;

h) stabilisce i corsi caratterizzanti e quelli consigliati, relativi a ciascun indirizzo del secondo biennio e degli eventuali orientamenti attivati;

i) fissa le modalità di organizzazione dei corsi introduttivi integrati e le attività teorico-pratiche da svolgersi nel loro ambito.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 11 ottobre 1997

Il rettore: CALZONI

97A8893

DECRETO RETTORALE 16 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1996 n. 235;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'11 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1995, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di Specializzazione del settore medico;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1997 di autorizzazione all'istituzione;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'articolo 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale nella seduta dell'11 settembre 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 257 - Titolo VIII, relativo alle norme comuni delle scuole di specializzazione del settore medico riordinate ai sensi del decreto ministeriale 11 maggio 1995, viene modificato inserendo in ordine alfabetico la scuola di specializzazione in «Medicina fisica e riabilitazione».

Art. 2.

L'art. 265 (Ordinamento nazionale scuole) del medesimo titolo VIII viene modificato inserendo in ordine alfabetico la scuola di specializzazione in «Medicina fisica e riabilitazione» nel modo che segue:

Art. 265. *(Ordinamento nazionale scuole).*

Denominazione e sede	Posti annui	Numero complessivo
11) Medicina fisica e riabilitazione Clinica neuropsichiatrica e Dip.to di Specialità medico-Chirurgiche - Sez. di Ortopedia e traumatologia	7	28

Art. 3.

Dopo l'art. 275 del medesimo titolo VIII relativo alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro, viene inserito il nuovo art. 276 relativo alla scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione, con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 276.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN MEDICINA FISICA E RABILITAZIONE

La scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica di cui al decreto ministeriale 11 maggio 1995 (Tabella XLV/2 - *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 19 luglio 1995 - supplemento ordinario n. 167).

La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale delle disabilità congenite o acquisite.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina fisica e riabilitazione.

Il corso ha la durata di 4 anni.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del decreto legislativo 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tab. *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Il numero massimo degli specializzandi per ciascun anno di corso e complessivamente per tutti gli anni previsti dalla Scuola tenuto conto delle capacità formative delle strutture e la sede amministrativa della stessa sono riportati nell'art. 265 (Ordinamento nazionale scuole).

TABELLA *A*

Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari

AREA *A* - *Area propedeutica*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire conoscenze approfondite di anatomia funzionale e fisiologia di vari organi ed apparati nonché concetti generali di fisiopatologia delle lesioni invalidanti; deve acquisire i principi fisici dei mezzi terapeutici; conoscenze sull'epidemiologia delle disabilità nonché sulla programmazione ed organizzazione della riabilitazione medica e sociale anche attraverso sistemi informatici.

Settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, B01B Fisica, F01X Informatica biomedica e statistica medica, F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, E13X Biologia applicata F16B Medicina fisica e riabilitazione, F22A Igiene generale ed applicata.

AREA *B* - *Area di valutazione clinica strumentale e metodologia riabilitativa*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire capacità di analisi dei segni clinici e strumentali legati alla disabilità per orientare la scelta di specifici protocolli di prevenzione e trattamento tenendo conto dei fattori psicologici e sociali.

Settori: E07X Farmacologia, E10X Biofisica medica, F03X Genetica medica, M11E Psicologia clinica, F18X Diagnostica per immagine e radioterapia, F16B Medicina fisica e riabilitazione, F19B Neuropsichiatria infantile, F21X Anestesiologia.

AREA *C* - *Correlazioni tra medicina riabilitativa e patologie d'organo*

Obiettivi: lo specializzando deve conoscere le più frequenti cause di disabilità ed handicap al fine di arrivare, superando l'ottica della patologia d'organo, ad una specifica diagnosi funzionale, a realizzare programmi di interventi preventivi e di riabilitazione, a formulare una prognosi di recupero.

Settori: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardio-vascolare, F08E Chirurgia vascolare, F09X Chirurgia cardiaca, F10X Urologia, F11A Psichiatria, F11B Neurologia, F12B Neurochirurgia, F19A Pediatria generale e specialistica, F20X Ginecologia ed ostetricia, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitazione.

AREA *D* - *Integrazione tra medicina riabilitativa ed aspetti socio-sanitari:*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire conoscenza relativa all'organizzazione, alla struttura, ai mezzi e strumenti della riabilitazione sociale nonché alle capacità di gestione e di verifica di qualità.

Settori: F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro, Q05A Sociologia generale, F16B Medicina fisica e riabilitazione.

TABELLA *B*

Standard complessivo di addestramento professionalizzante

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve avere svolto la seguente attività documentata:

a) almeno una annualità complessiva, nei seguenti reparti:

1) Medicina interna
2) Pediatria
3) Cardiologia
4) Broncopneumologia
5) Ginecologia
6) Urologia
7) Anestesia e rianimazione
8) Radiologia
9) Psichiatria e neuropsichiatria infantile
10) Pronto soccorso

b) almeno mezza annualità in reparti di neurologia ed ortopedia;

c) nel restante periodo deve aver frequentato reparti di riabilitazione, avendo acquisito autonomia professionale, avendo eseguito personalmente almeno:

n. 50 esami elettro-diagnostici
n. 200 bilanci mio-articolari
n. 50 test isocinetici
n. 50 test afasia
n. 50 test neuropsicologici
n. 200 mesoterapie
n. 50 manipolazioni vertebrali
n. 100 test di valutazione (FIM, BARTHEL etc...)
n. 50 test baropodometrici
n. 20 esami elettrodiagnostici
n. 100 bilanci mio-articolari
n. 20 test isocinetici
n. 10 test afasia
n. 10 neuropsicologici
n. 50 mesoterapia
n. 20 manipolazioni vertebrali
n. 50 test di valutazione
n. 10 test baropodometrici

Nel regolamento di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 16 ottobre 1997

Il rettore: CALZONI

97A8894

DECRETO RETTORALE 21 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1996, n. 235;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382:

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 20 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1996, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in materie letterarie;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 20 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1996, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alla soppressione del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale nella seduta dell'11 settembre 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Il corso di diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, già afferente alla facoltà di magistero, è soppresso a decorrere dall'anno accademico 1996/97.

Art. 2.

Il corso di laurea in materie letterarie, già afferente alla facoltà di magistero, è soppresso a decorrere dall'anno accademico 1996/97; esso tuttavia prosegue, fino all'esaurimento degli iscritti, secondo l'ordinamento preesistente, presso la facoltà di scienze della formazione.

Art. 3.

L'art. 85 - Titolo VI - relativo alla facoltà di scienze della formazione viene soppresso e sostituito dal seguente:

TITOLO VI

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

La facoltà di scienze della formazione conferisce la laurea in scienze dell'educazione.

Art. 4.

L'art. 86 relativo al corso di laurea in materie letterarie e gli articoli dall'88 al 96 relativi al diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, del medesimo Titolo VI, vengono soppressi con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

Per quanto non previsto dal presente decreto si fa riferimento ai decreti ministeriali 20 febbraio 1996 e 26 febbraio 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1996).

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 21 ottobre 1997

Il rettore: CALZONI

97A8895

SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO «S. ANNA» DI PISA

DECRETO DIRETTORIALE 27 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto della Scuola.

IL DIRETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa emanato con decreto direttoriale n. 4437 del 2 febbraio 1996 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1996;

Vista la delibera n. 139 del 16 luglio 1997 con la quale il senato accademico ha approvato definitivamente il nuovo regolamento didattico della Scuola;

Vista la delibera n. 139 del 18 giugno 1997 con la quale il consiglio direttivo della Scuola ha approvato alcune modifiche da apportare al testo dello statuto vigente;

Vista la delibera n. 164 del 23 luglio 1997 con la quale il consiglio direttivo della Scuola ha ritenuto di approvare ulteriori modifiche allo statuto medesimo;

Vista la nota direttorale n. 4291 del 23 luglio 1997 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le proposte di modifica approvate dal consiglio direttivo della Scuola nelle sedute sopracitate per il prescritto controllo di legittimità e di merito;

Vista la nota n. 2534 del 9 ottobre 1997 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare sulle modifiche proposte dalla Scuola;

Constatato che è quindi decorso il termine di cui all'art. 6 della citata legge n. 168/1989:

Decreta:

Art. 1.

Modifiche di statuto

Lo statuto della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna, emanato con decreto direttorale n. 4437 del 2 febbraio 1996, viene modificato e integrato secondo le seguenti disposizioni:

Art. 1. — Al primo comma sostituire le parole: «lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e di curare l'alta formazione culturale e professionale a livello universitario e post-universitario nell'ambito delle scienze applicate.» con le parole: «, nell'ambito delle scienze applicate, lo sviluppo della cultura, della ricerca scientifica e tecnologica, e dell'innovazione, nonché di curare l'alta formazione, a livello universitario e post-universitario, e la formazione continua.».

Secondo comma, sostituire con il seguente: «La Scuola è dotata di personalità giuridica e realizza la propria autonomia attraverso lo statuto e i propri regolamenti.».

Dopo il secondo comma adde terzo comma: «L'autonomia si esprime negli ambiti scientifico, didattico, organizzativo, finanziario, gestionale, amministrativo, patrimoniale e contabile.».

Art. 2. — Sostituire la rubrica con la seguente: «(Settori disciplinari)».

Art. 7. — Adde terzo comma: «La Scuola può conferire borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca».

Art. 8. — Al terzo comma, sostituire le parole: «nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente, può altresì partecipare alla costituzione di associazioni, fondazioni, società o altre strutture associative di diritto privato, a condizione che siano strutturate e gestite in modo da garantire l'alto livello scientifico della attività svolta.» con le parole: «nei limiti e con le modalità consentite dalla normativa vigente, può altresì partecipare alla costituzione di associazioni, fondazioni, società o altre strutture associative di diritto privato.».

Art. 9. — Dopo il primo comma, adde secondo e terzo comma: «A tal fine la Scuola può stipulare accordi di collaborazione che possono prevedere anche l'istituzione di corsi integrati di perfezionamento e programmi di ricerca congiunti.

La Scuola riconosce la validità dei corsi seguiti ovvero quelle parti dei piani di studio svolti dagli allievi presso le istituzioni universitarie estere.».

Art. 11. — Primo comma, sostituire con il seguente: «La fondazione "Giovanni Spitali" si prefigge lo scopo di promuovere, sostenere e gestire, con mezzi propri od anche con finanziamenti e contributi esterni, iniziative di valore culturale e scientifico a sostegno e integrazione dei compiti istituzionali della Scuola.».

Adde secondo comma: «Le iniziative assunte dal consiglio di amministrazione della Fondazione sono sottoposte, con particolare riferimento ai profili coinvolgenti i compiti istituzionali della Scuola, ad apposita delibera da parte del consiglio direttivo integrato con la partecipazione di due rappresentanti della famiglia Spitali, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 24/1992. La delibera menziona espressamente il contributo della fondazione.».

Sopprimere il quarto comma.

Art. 14. — Al primo comma, primo rigo, dopo le parole: «l'organizzazione. generale» adde: «della Scuola».

Al secondo comma sostituire le parole: «sentiti i consigli di classe» con le parole: «, sentito il senato accademico.».

Art. 15. — Al secondo comma, dopo la parola: «autonomia» adde: «gestionale,».

Dopo il secondo comma adde terzo comma: «Il regolamento può prevedere il ricorso all'istituto del funzionario ordinatore per la gestione della spesa relativa alla realizzazione di progetti od attività preventivamente individuate e definite.».

Al quarto comma sostituire le parole: «sentiti i consigli di classe» con le parole: «sentito il senato accademico».

Art. 18. — Al secondo comma, sostituire le parole: «sentiti i consigli di classe» con le parole: «sentito il senato accademico».

Al terzo comma eliminare le parole: «didattiche e dei laboratori».

Art. 20. — Al primo comma sostituire le parole: «ordinari e straordinari» con le parole: «ordinari, straordinari e fuori ruolo».

Al quarto comma, sostituire le parole: «attribuzioni, al vice direttore, ai presidi delle classi e ai coordinatori dei laboratori e dei centri di ricerca.» con le parole: «funzioni ai vice direttori, ai presidi delle classi e, in relazione alle determinazioni assunte ai sensi dell'art. 15, ai responsabili dei centri di spesa.».

Art. 21. — Al primo comma, dopo le parole: «vice direttore» adde la parola: «vicario».

Secondo comma, sostituire con il seguente: «Il vice direttore vicario, oltre a poter essere delegato ai sensi dell'art. 20 ultimo comma, coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.».

Terzo comma, sostituire con il seguente: «Il direttore può designare altresì uno o più vice direttori, di cui non più di uno esterno alla Scuola, per specifici compiti organizzativi e gestionali, attribuendo loro le connesse responsabilità.».

Art. 22. — Al primo comma, lettera *b)*, dopo le parole: «il vice direttore», adde: «vicario».

Dopo la lettera *o)*, sostituire le parole: «partecipano con voto consultivo» con le parole: «partecipano a titolo consultivo».

Lettera *r)*, sostituire con: «i vice direttori designati ai sensi dell'art. 21, comma 2.».

Al quinto comma, lettera *a)*, sostituire con: «determina gli obiettivi e i programmi generali dell'attività della Scuola;».

Al sesto comma, lettera *c)*, adde dopo la parola: «concorso;» le parole: «può altresì istituire posti aggiuntivi con fonti di finanziamento specifiche, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 3;».

Dopo la lettera *c)*, adde le seguenti:

«*d)* determina, su proposta del senato accademico, sentite le classi, l'organico dei professori e dei ricercatori;

e) determina la misura di eventuali indennità relative alla partecipazione agli organi di governo della Scuola;

f) delibera di attribuire indennità di carica, in relazione ad esigenze definite con riferimento a particolari posizioni, a favore di soggetti che svolgano compiti ulteriori rispetto a quelli ordinari corrispondenti alle funzioni;

g) determina la misura dei premi assicurativi a copertura dei rischi derivanti dall'assunzione di particolari cariche o dallo svolgimento di particolari mansioni;

h) può affidare ad uno o più dei propri membri incarichi a svolgere specifiche attività rientranti nelle competenze del consiglio stesso al sensi delle leggi e dello statuto, determinandone modalità, limiti ed indennità;».

Cambiare la lettera: «*d)*» con la lettera: «*i)*».

Sostituire la lettera *e)* con lettera «*l)* esercita ogni altra competenza prevista da norme, dallo statuto e di regolamenti interni.».

Art. 23. — Al primo comma, sostituire la lettera *c)* con la seguente: «il vice direttore vicario, a titolo consultivo.».

Secondo comma, sostituire con il seguente: «Su invito del direttore possono partecipare al senato altri vice direttori, a titolo consultivo.».

Quinto comma, sopprimere.

Dopo il quarto comma, adde i seguenti: «Il senato delibera altresì in materia di:

a) chiamate di professori di ruolo di prima fascia, assegnazione a materie, messa a concorso o a trasferimento dei posti relativi, con la partecipazione estesa a tutti i professori di ruolo di prima fascia, anche fuori ruolo;

b) chiamate di professori di ruolo di seconda fascia, assegnazione a materie, messa a concorso o a trasferimento dei posti relativi, con la partecipazione estesa a tutti i professori di ruolo di prima e di seconda fascia, anche fuori ruolo.

Il senato, su proposta del direttore, può indire riunioni per discutere particolari temi estendendo la partecipazione ai soggetti interessati.

Per la trattazione di temi di comune interesse, il senato accademico può integrarsi con la partecipazione del rettore dell'Università di Pisa e dei presidi delle facoltà dello stesso Ateneo, di cui all'art. 2. L'ordine del giorno del senato accademico così integrato è definito dal direttore della Scuola, sentito il rettore dell'Università di Pisa.

Il senato può delegare ai consigli di classe il potere di decisione su oggetti definiti, previa determinazione di principi e criteri direttivi, e soltanto per tempo limitato.».

Art. 25. — Quarto comma, sostituire con il seguente: «Esercitano le competenze loro attribuite dallo statuto e dai regolamenti interni nonché tutte le altre competenze spettanti per legge ai consigli di facoltà.» con le parole: «Esercitano anche le attribuzioni previste dalle norme per i consigli di facoltà, entro i limiti stabiliti dallo Statuto.».

Art. 27. — Sostituire con i seguenti due commi: «Le attività didattiche e scientifiche della Scuola sono coordinate dalle classi che possono avvalersi di strutture operative e di servizio, istituite con delibera del consiglio direttivo, da porre sotto la responsabilità di vice direttori, designati ai sensi dell'art. 21, e dotate di autonomia gestionale, amministrativa, finanziaria e contabile, ai sensi dell'art. 15.

Il consiglio direttivo può istituire altresì unità organizzative di servizio, anche a carattere temporaneo, per lo sviluppo e la gestione di progetti o attività preventivamente individuate e definite, dotandole di autonomia gestionale, amministrativa, finanziaria e contabile, ai sensi dell'art. 15.».

Art. 28. — Al quarto comma, dopo le parole: «gli allievi» sostituire le parole: «il personale tecnico dei laboratori, nonché i docenti a contratto o «visitatori».» con le parole: «i docenti a contratto e i visitatori».».

Sopprimere il quinto comma.

Art. 29. — Sostituire con i seguenti due commi: «La biblioteca provvede ad assicurare la conservazione, l'accrescimento, e la fruizione del patrimonio librario e documentale della Scuola, nonché il trattamento e la diffusione dell'informazione bibliografica.

Con regolamento, approvato dal consiglio direttivo, sentiti i consigli di classe, sono definiti organi e modalità funzionali e organizzative della biblioteca.».

Art. 30. — Sopprimere il terzo comma.

Art. 31. — Sostituire la rubrica con la seguente: «(centri e laboratori di ricerca)».

Primo comma, sostituire con il seguente: «Il consiglio direttivo, sentito il senato accademico, può istituire centri e laboratori per favorire lo sviluppo di settori di particolare rilevanza, da collocare in diretto collegamento con la struttura operativa preposta alle attività di ricerca, istituita ai sensi dell'art. 27, comma 1.».

Secondo comma, sostituire con il seguente: «La direzione dei centri e dei laboratori è affidata dal consiglio direttivo, su proposta del direttore, ad un coordinatore scelto fra esperti del settore.».

Sopprimere il terzo comma.

Art. 35. — Adde il seguente secondo comma: «La Scuola può assegnare borse di studio al vincitori dei relativi concorsi.».

Art. 38. — Sostituire la rubrica con la seguente: «Allievi della Scuola)».

Adde il seguente primo comma: «Sono allievi della Scuola gli studenti ammessi ai corsi ordinari e i laureati ammessi ai corsi di perfezionamento, ai sensi dell'art. 6, in regola con gli obblighi previsti dall'art. 40. Coloro che, avendo concluso detti corsi, svolgono attività di studio e di ricerca per la preparazione degli esami finali possono usufruire di strutture, servizi e contributi della Scuola, secondo i presupposti e le modalità previsti dal regolamento generale.».

Dopo il secondo comma, adde i seguenti due commi: «Può essere attribuita, previa valutazione dei requisiti di merito, la qualifica di allievo aggregato a studenti iscritti all'Università di Pisa, al fine della partecipazione ad attività didattiche e formative preventivamente definite dai consigli di classe, sentito il senato accademico nella sua veste integrata ai sensi dell'art. 23, comma 7.

Il consiglio direttivo può deliberare forme di assistenza a favore degli allievi aggregati.».

Art. 40. — Al secondo comma, lettera *a)*, eliminare le parole: «entro il mese di novembre». Lettera *c)*, sostituire con la seguente: «*c)* superare le prove di accertamento della conoscenza di almeno due lingue straniere ad un livello equivalente allo studio biennale delle stesse;».

Al quarto comma, sostituire la lettera *b)* con la seguente: «*b)* superare le prove di accertamento della conoscenza di almeno due lingue straniere ad un livello equivalente allo studio biennale delle stesse;».

Art. 41. — Alla fine del primo comma adde le parole: «A tal fine la Scuola può anche conferire borse per lo svolgimento di periodi di formazione presso enti o istituzioni, pubbliche o private, in Italia o all'estero.

Titolo VII - Sostituire la rubrica con la seguente: «Organizzazione funzionale, amministrativa e finanziaria».

Art. 44. — Sostituire la rubrica con la seguente: «(Organizzazione e organico)».

Primo comma, sostituire con il seguente: «L'organizzazione funzionale e amministrativa della Scuola è definita con delibera del consiglio direttivo, sentito il direttore amministrativo.».

Secondo comma, sostituire le parole: «la pianta organica adottata» con le parole «l'organico adottato».

Art. 46. — Secondo comma, sostituire con il seguente: «L'incarico di direttore amministrativo è attribuito dal consiglio direttivo su proposta del direttore ad un dirigente della Scuola, di altra università o di altra amministrazione pubblica, ovvero anche ad estranei alle amministrazioni pubbliche.».

Terzo comma, sostituire con il seguente: «L'incarico è attribuito a tempo determinato per una durata non superiore a cinque anni e può essere rinnovato.».

Art. 2.

Testo vigente

Il testo dello statuto, opportunamente modificato secondo quanto previsto al precedente art. 1, viene allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 3.

Pubblicità ed entrata in vigore

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrerà in vigore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49 dello statuto, il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione stessa.

Pisa, 27 ottobre 1997

Il direttore: VARALDO

ALLEGATO
al D.D. n. 5180 del 27 ottobre 1997

STATUTO DELLA SCUOLA SUPERIORE
DI STUDI UNIVERSITARI
E DI PERFEZIONAMENTO S. ANNA DI PISA

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Natura e fini della Scuola

La Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna è un istituto di istruzione universitaria a ordinamento speciale che ha lo scopo di promuovere, nell'ambito delle scienze applicate, lo sviluppo della cultura, della ricerca scientifica e tecnologica, e dell'innovazione, nonché di curare l'alta formazione, a livello universitario e post-universitario, e la formazione continua. A tal fine la Scuola si prefigge di valorizzare il rapporto tra formazione e ricerca scientifica nonché la collaborazione interdisciplinare tra i settori scientifici in essa rappresentati.

La Scuola è dotata di personalità giuridica e realizza la propria autonomia attraverso lo statuto e i propri regolamenti.

L'autonomia si esprime negli ambiti scientifico, didattico, organizzativo, finanziario, gestionale, àmministrativo, patrimoniale e contabile.

La Scuola è stata istituita con la legge 14 febbraio 1987, n. 41, che ha sancito l'unificazione tra la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento, di cui alla legge 7 marzo 1967, n. 117, ed il conservatorio di Sant'Anna, di cui al regio decreto 13 febbraio 1908, n. LXXVIII.

Alla Scuola è annessa la fondazione «Giovanni Spitali», con compiti e funzioni stabiliti da questo statuto.

Art. 2.

Settori disciplinari

La Scuola si articola in due classi: la classe di scienze sociali e la classe di scienze sperimentali. Gli ambiti disciplinari attivati nella classe di scienze sociali sono riferibili alle facoltà di economia, giurisprudenza, scienze politiche; quelli attivati nella classe di scienze sperimentali sono riferibili alle facoltà di agraria, ingegneria e medicina e chirurgia.

Per specifici programmi di ricerca e di formazione post-universitaria il consiglio direttivo può prevedere l'aggregazione di altri ambiti disciplinari nel campo delle scienze applicate.

Art. 3.

Sede

La Scuola ha sede centrale nell'edificio storico già sede del conservatorio di Sant'Anna. Può istituire centri e poli di ricerca e formazione in altre località, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati.

Art. 4.

Ammissione alla Scuola

Alla Scuola si accede per concorso pubblico teso ad accertare l'elevata preparazione e le potenzialità di sviluppo culturale e professionale dei candidati. Gli allievi ammessi alla Scuola devono assolvere gli obblighi didattici stabiliti da un regolamento che prevede criteri atti a garantire l'alta qualità degli studi.

Art. 5.

Natura collegiale della Scuola

La Scuola svolge il proprio ruolo di istituto di istruzione universitaria a carattere residenziale tramite strutture collegiali, destinate ad accogliere gli allievi.

Nei periodi in cui il calendario accademico della Scuola prevede interruzioni delle attività didattiche, nei collegi possono essere ospitati, previa delibera del consiglio direttivo, i partecipanti a corsi, seminari e convegni organizzati dalla Scuola, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati.

Art. 6.

Corsi e titoli rilasciati

La Scuola attiva:

a) corsi ordinari per gli allievi, italiani e stranieri, iscritti contestualmente ai corsi di laurea dell'Università di Pisa confluenti nelle facoltà riferibili alle due classi della Scuola, ai sensi dell'art. 2, comma 1;

b) corsi di perfezionamento di durata triennale nel campo delle scienze sociali e delle scienze sperimentali di cui all'art. 2 per allievi, italiani e stranieri, in possesso di diploma di laurea o titolo equipollente. Il senato accademico determina anno per anno le aree di perfezionamento da attivare;

c) corsi e attività post-dottorali.

L'ammissione ai corsi avviene per concorso pubblico.

La Scuola può istituire, anche ai sensi dell'art. 6, secondo, terzo e quarto comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341 e dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, corsi annuali e biennali di formazione post-laurea, compresi i corsi corrispondenti al «master» di altri ordinamenti; può organizzare corsi di formazione finalizzata, scuole di specializzazione, corsi di orientamento universitario; può promuovere attività culturali e formative esterne.

La Scuola rilascia i seguenti titoli:

a) il diploma di licenza ai sensi dell'art. 36, comma 1;

b) il diploma di perfezionamento ai sensi dell'art. 36, comma 2; ai sensi dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1987, n. 41, il diploma di perfezionamento è a tutti gli effetti equipollente al dottorato di ricerca;

c) il diploma di specializzazione ai laureati che abbiano seguito un corso di studi di durata non inferiore a due anni in settori professionali definiti dalle normative vigenti;

d) diplomi ed attestati per gli altri corsi di formazione attivati.

Art. 7.

Ricerca scientifica

La Scuola organizza l'attività di ricerca scientifica nelle proprie strutture e nei propri laboratori.

La Scuola individua periodicamente aree di ricerca di interesse prioritario, ove possibile a carattere interdisciplinare, che vengono privilegiate nella programmazione dell'attività scientifica e nell'utilizzazione di risorse e di strutture interne.

La Scuola può conferire borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca.

Art. 8.

Collaborazioni esterne

La Scuola considera prioritario il consolidamento e il potenziamento dei rapporti con l'Università di Pisa e la Scuola normale superiore; promuove lo sviluppo delle relazioni con le altre università e istituzioni di cultura e di ricerca nazionali, straniere o internazionali; favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, le associazioni di categoria e con le imprese, allo scopo di istituire un collegamento con il mondo sociale e produttivo e di valorizzare le attività di ricerca scientifica e di formazione.

Per il conseguimento dei propri fini la Scuola può avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante contratti, accordi e convenzioni.

Per lo svolgimento di attività strumentali alle attività formative e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali, la Scuola, nei limiti e con le modalità consentite dalla normativa vigente, può altresì partecipare alla costituzione di associazioni, fondazioni, società o altre strutture associative di diritto privato.

La Scuola, anche in collaborazione con le facoltà dell'Università di Pisa corrispondenti ai settori disciplinari interessati, può istituire scuole di specializzazione post-laurea e corsi di addestramento all'attività professionale.

La Scuola, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, può stipulare contratti di diritto privato con studiosi italiani e stranieri per lo svolgimento di attività formative e di ricerca.

La Scuola può altresì avvalersi di docenti di istituzioni italiane, straniere o internazionali, collocati in posizione di comando per la durata massima di un triennio, nonché di docenti italiani o stranieri, con la qualifica di visitatore.

La Scuola favorisce la costituzione e lo sviluppo di imprese in settori ad alto contenuto tecnologico ed innovativo, che si propongono di utilizzare esperienze e risultati di progetti di ricerca condotti nella Scuola. Tali iniziative non possono comportare per la Scuola l'assunzione di responsabilità di carattere economico, salvo la corresponsione di contributi occasionali per ricerche specifiche di interesse della Scuola.

La Scuola può istituire premi e riconoscimenti a favore di studiosi e di operatori che si siano distinti per eccellenza nel loro campo di attività scientifica e professionale.

Art. 9.

Cooperazione internazionale

La Scuola promuove la cooperazione internazionale ed in particolare europea nello svolgimento delle attività formative, scientifiche e culturali, favorendo la mobilità di studenti e docenti e la partecipazione a progetti e gruppi di ricerca internazionali, anche con riferimento a specifici programmi di enti pubblici e privati.

A tal fine la Scuola può stipulare accordi di collaborazione che possono prevedere anche l'istituzione di corsi integrati di perfezionamento e programmi di ricerca congiunti.

La Scuola riconosce la validità dei corsi seguiti ovvero quelle parti dei piani di studio svolti dagli allievi presso le istituzioni universitarie estere.

Art. 10.

Collaborazione con l'Associazione ex-allievi

La Scuola cura il collegamento con gli ex-allievi ed in particolare riconosce e sostiene l'Associazione che ha il fine di promuovere e mantenere i rapporti tra gli ex-allievi e tra questi e la Scuola.

La Scuola può stipulare con l'Associazione ex-allievi una convenzione che disciplini i campi di collaborazione e le modalità di reciproca erogazione di contributi finanziari.

Art. 11.

Rapporti con la Fondazione «Giovanni Spitali»

La Fondazione «Giovanni Spitali» si prefigge lo scopo di promuovere, sostenere e gestire, con mezzi propri od anche con finanziamenti e contributi esterni, iniziative di valore culturale e scientifico a sostegno e integrazione dei compiti istituzionali della Scuola.

Le iniziative assunte dal consiglio di amministrazione della Fondazione sono sottoposte, con particolare riferimento ai profili coinvolgenti i compiti istituzionali della Scuola, ad apposita delibera da parte del consiglio direttivo integrato con la partecipazione di due rappresentanti della famiglia Spitali, al sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 24/1992. La delibera menziona espressamente il contributo della Fondazione.

La Fondazione si propone altresì di provvedere, in tutto o in parte, alla copertura economica di posti aggiuntivi di allievi dei corsi ordinario e di perfezionamento, e di borse di studio di post-dottorato recanti il nome «Giovanni Spitali».

Art. 12.

Principi di amministrazione e di organizzazione

Nell'attività amministrativa e gestionale la Scuola si ispira ai principi di trasparenza, economicità, di efficacia e di pubblicità, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'organizzazione ed il funzionamento della Scuola sono improntati a principi di decentramento funzionale.

TITOLO II

FONTI NORMATIVE

Art. 13.

Fonti regolamentari

La Scuola, nel rispetto dei principi della legislazione vigente in tema di ordinamento universitario e del presente statuto, emana:

a) il regolamento generale;

b) il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

c) il regolamento didattico;

d) altri regolamenti di cui all'art. 18.

Art. 14.

Regolamento generale

Il regolamento generale disciplina l'organizzazione generale della Scuola, le modalità di elezione e funzionamento del consiglio direttivo e degli altri organi di cui al titolo III, secondo principi di chiara ripartizione delle competenze e di decentramento funzionale.

Il regolamento generale è deliberato dal consiglio direttivo, sentito il senato accademico.

Art. 15.

Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina le modalità della gestione e le procedure amministrative, finanziarie e contabili.

Il regolamento individua le strutture dotate di autonomia gestionale, amministrativa, finanziaria e contabile.

Il regolamento può prevedere il ricorso all'istituto del funzionario ordinatore per la gestione della spesa relativa alla realizzazione di progetti od attività preventivamente individuate e definite.

Il regolamento è deliberato dal consiglio direttivo, sentito il senato accademico.

Art. 16.

Regolamento didattico

Il regolamento didattico disciplina l'ordinamento degli studi dei corsi ordinari e dei corsi di perfezionamento nonché degli altri corsi di formazione eventualmente istituiti.

Il regolamento didattico è approvato dal senato accademico, su proposta dei consigli di classe.

Art. 17.

Disposizioni comuni

I regolamenti di cui ai precedenti articoli 14, 15 e 16 sono emanati con decreto del direttore della Scuola ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo della Scuola, salvo che essi non dispongano diversamente.

Art. 18.

Altri regolamenti

Il regolamento dell'assemblea degli allievi disciplina la convocazione ed il funzionamento dell'assemblea stessa ed è deliberato dall'assemblea degli allievi a maggioranza.

I regolamenti di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono deliberati dal consiglio direttivo, sentito il senato accademico.

I regolamenti delle strutture e dei servizi disciplinano il funzionamento delle strutture e la fruizione dei servizi erogati. Essi sono deliberati dal consiglio direttivo, sentiti i consigli di classe.

I regolamenti previsti nei commi precedenti sono emanati con decreto del direttore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nell'albo della Scuola, salvo che essi non dispongano diversamente.

TITOLO III

ORGANI DIRETTIVI E ACCADEMICI

Art. 19.

Organi della Scuola

Gli organi di governo della Scuola sono:

a) il direttore;

b) il consiglio direttivo;

c) il senato accademico.

Sono altresì organi della Scuola:

a) i presidi;

b) i consigli di classe;

c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 20.

Direttore

Il direttore è eletto a scrutinio segreto fra i professori di ruolo di prima fascia, a tempo pieno, ordinari, straordinari e fuori ruolo. L'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo di prima e seconda fascia, ai rappresentanti dei ricercatori nei consigli di classe, a tre rappresentanti del personale non docente e ai rappresentanti degli allievi nel consiglio direttivo.

Il direttore è nominato dal Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, dura in carica quattro anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

Il direttore ha la rappresentanza legale della Scuola ed è responsabile della sua gestione. Emana atti amministrativi ed esercita ogni competenza che non sia attribuita ad altri organi dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti. Convoca e presiede il consiglio direttivo e il Senato accademico, curando l'esecuzione delle rispettive delibere.

Il direttore può delegare la legale rappresentanza della Scuola, per l'eserciaio di particolari funzioni, ai vice direttori, ai presidi delle classi e, in relazione alle determinazioni assunte ai sensi dell'art. 15, ai responsabili dei centri di spesa.

Art. 21.

Vice direttori

Il direttore designa, per la durata del suo mandato, un vice direttore vicario scelto fra i professori di ruolo a tempo pieno della Scuola, appartenente di norma ad una classe diversa da quella del Direttore.

Il vice direttore vicario, oltre a poter essere delegato ai sensi dell'art. 20, ultimo comma, coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Il direttore può designare altresì uno o più vice direttori, di cui non più di uno esterno alla Scuola per specifici compiti organizzativi e gestionali, attribuendo loro le connesse responsabilità.

Art. 22.

consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da:

a) il direttore;

b) il vice direttore vicario;

c) il direttore amministrativo;

d) i presidi delle classi;

e) un rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia;

f) un rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia;

g) un rappresentante dei ricercatori;

h) un rappresentante degli allievi perfezionandi;

i) un rappresentante degli allievi ordinari;

l) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

m) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

n) un rappresentante del Ministero del tesoro;

o) un membro designato dalla regione Toscana.

Partecipano a titolo consultivo:

p) un rappresentante dei soggetti privati che si impegnano a contribuire, per tutta la durata in carica del consiglio e secondo criteri fissati dal senato accademico, al bilancio della Scuola con l'erogazione di fondi non finalizzati;

q) un rappresentante degli ex-allievi;

r) i vice direttori designati ai sensi dell'art. 21, comma 2.

I membri di cui alle lettere *e), f), g), h), i),* ed *l)* sono eletti dalle rispettive categorie. I membri di cui lettere *m)* e *n)* sono nominati dai rispettivi Ministeri; il membro di cui alla lettera *o)* è nominato dalla giunta regionale. I membri di cui alle lettere *o), p)* e *q)* non possono essere docenti universitari o dipendenti universitari. La mancata designazione di membri non condiziona la regolare costituzione del collegio.

Il consiglio direttivo dura in carica quattro anni. È presieduto dal direttore. Le funzioni di segretario sono svolte dal direttore amministrativo.

Il consiglio è organo di programmazione, indirizzo e controllo della Scuola.

A tal fine:

a) determina gli obiettivi e i programmi generali dell'attività della Scuola;

b) viene informato, dal direttore, sull'attività e sul funzionamento della Scuola;

c) esamina l'esito degli atti di programmazione e di indirizzo, la gestione della Scuola e lo stato di attuazione del bilancio preventivo.

Il consiglio direttivo inoltre:

a) approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo;

b) approva le proposte di modifica dello statuto nonché i regolamenti interni per il funzionamento della Scuola, fatta esclusione per il regolamento didattico;

c) programma annualmente il numero dei posti di allievo ordinario e di perfezionamento da mettere a concorso; può altresì istituire posti aggiuntivi con fonti di finanziamento specifiche, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 3;

d) determina, su proposta del senato accademico, sentite le classi, l'organico dei professori e dei ricercatori;

e) determina la misura di eventuali indennità relative alla partecipazione agli organi di governo della Scuola;

f) delibera di attribuire indennità di carica, in relazione ad esigenze definite con riferimento a particolari posizioni, a favore di soggetti che svolgano compiti ulteriori rispetto a quelli ordinari corrispondenti alle funzioni;

g) determina la misura dei premi assicurativi a copertura dei rischi derivanti dall'assunzione di particolari cariche o dallo svolgimento di particolari mansioni;

h) può affidare ad uno o più dei propri membri incarichi a svolgere specifiche attività rientranti nelle competenze del consiglio stesso al sensi delle leggi e dello statuto, determinandone modalità, limiti ed indennità;

i) delibera sulle questioni che il direttore decida di sottoporre alla sua valutazione e deliberazione;

l) esercita ogni altra competenza prevista da norme, dallo statuto e dai regolamenti interni.

Art. 23.

Senato accademico

Il senato accademico è composto da:

a) il direttore;

b) i presidi delle classi;

c) il vice direttore vicario, a titolo consultivo.

Su invito del direttore possono partecipare al senato gli altri vice direttori, a titolo consultivo. Le funzioni di segretario del senato sono svolte dal direttore amministrativo.

Il senato individua gli indirizzi e le linee di sviluppo nel campo didattico e della ricerca, coordinando l'attività delle due classi; esercita la competenza disciplinare.

Il senato delibera altresì in materia di:

a) chiamate di professori di ruolo di prima fascia, assegnazione a materie, messa a concorso o a trasferimento dei posti relativi, con la partecipazione estesa a tutti i professori di ruolo di prima fascia, anche fuori ruolo;

b) chiamate di professori di ruolo di seconda fascia, assegnazione a materie, messa a concorso o a trasferimento dei posti relativi, con la partecipazione estesa a tutti i professori di ruolo di prima e di seconda fascia, anche fuori ruolo.

Il senato, su proposta del direttore, può indire riunioni per discutere particolari temi estendendo la partecipazione ai soggetti interessati.

Per la trattazione di temi di comune interesse, il senato accademico può integrarsi con la partecipazione del rettore dell'Università

di Pisa e dei presidi delle facoltà dello stesso Ateneo, di cui all'art. 2. L'ordine del giorno del senato accademico così integrato è definito dal direttore della Scuola, sentito il rettore dell'Università di Pisa.

Il senato può delegare ai consigli di classe il potere di decisione su oggetti definiti, previa determinazione di principi e criteri direttivi, e soltanto per tempo limitato.

Art. 24.

Presidi

I presidi sono eletti per la durata di un quadriennio accademico dai rispettivi consigli di classe fra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno appartenenti alla classe.

I presidi sovrintendono all'organizzazione e allo svolgimento delle attività didattiche, esercitando le funzioni loro attribuite dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dal regolamenti interni e dando attuazione alle delibere dei consigli di classe.

Art. 25.

Consigli di classe

I consigli di classe sono composti da:

a) il preside;

b) i professori di ruolo di prima e di seconda fascia:

c) un rappresentante dei ricercatori per ogni settore disciplinare;

d) un rappresentante degli allievi dei corsi di perfezionamento per ogni settore disciplinare;

e) un rappresentante degli allievi dei corsi ordinari per ogni settore disciplinare.

I membri di cui alle lettere *d)*, ed *e)* durano in carica un anno, i membri di cui alla lettera *c)* un quadriennio, salvo esigenze di rinnovo anticipato delle cariche

All'inizio dell'anno accademico il consiglio di ciascuna delle due classi si riunisce in seduta allargata ai ricercatori della classe per approvare il programma delle attività didattiche e tutoriali, secondo gli indirizzi definiti dal senato accademico e dai consigli di classe.

I consigli di classe coordinano le attività didattiche e di ricerca degli ambiti disciplinari afferenti alla classe Esercitano anche le attribuzioni previste dalle norme per i consigli di facoltà entro i limiti stabiliti dallo statuto.

Art. 26.

Collegio dei revisori

Il collegio dei revisori dei conti è un organo cui spetta il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile della Scuola.

Il collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. I componenti del collegio sono proposti dal direttore e nominati con suo decreto su designazione del consiglio direttivo per la durata di quattro anni. I revisori restano in carica fino al 30 giugno del quarto anno successivo a quello di nomina.

I compiti e le modalità di funzionamento del collegio sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

TITOLO IV

STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 27.

Strutture

Le attività didattiche e scientifiche della Scuola sono coordinate dalle classi che possono avvalersi di strutture operative e di servizio, istituite con delibera del consiglio direttivo, da porre sotto la responsabilità di vice direttori, designati ai sensi dell'art. 21, e dotate di autonomia gestionale, amministrativa, finanziaria e contabile, ai sensi dell'art. 15.

Il consiglio direttivo può istituire altresì unità organizzative di servizio, anche a carattere temporaneo, per lo sviluppo e la gestione di progetti o attività preventivamente individuate e definite, dotandole di autonomia gestionale, amministrativa, finanziaria e contabile, ai sensi dell'art. 15

Art. 28.

Classi

La Scuola si articola, ai sensi dell'art. 2 dello statuto, nella classe di scienze sociali e nella classe di scienze sperimentali.

Fanno parte della classe di scienze sociali i professori e i ricercatori in servizio alla Scuola negli ambiti disciplinari riferibili alle facoltà di economia, giurisprudenza e scienze politiche

Fanno parte della classe di scienze sperimentali i professori e i ricercatori in servizio alla Scuola negli ambiti disciplinari riferibili alle facoltà di agraria, ingegneria e medicina e chirurgia.

Fanno capo alle classi, in ragione dei rispettivi ambiti disciplinari di afferenza e relativamente alle questioni di loro interesse, gli allievi, i docenti a contratto e i «visitatori».

Art. 29.

Biblioteca

La biblioteca provvede ad assicurare la conservazione, l'accrescimento, e la fruizione del patrimonio librario e documentale della Scuola, nonché il trattamento e la diffusione dell'informazione bibliografica.

Con regolamento, approvato dal consiglio direttivo, sentiti i consigli di classe, sono definiti organi e modalità funzionali e organizzative della biblioteca

Art 30.

Centro servizi informatici

Il centro organizza e gestisce le risorse informatiche comuni.

La coordinazione del centro è affidata ad un responsabile scelto tra gli esperti del settore, anche al di fuori del corpo docente e del personale tecnico-amministrativo della Scuola Il responsabile è nominato dal direttore sentito il consiglio direttivo. Il responsabile dura in carica un quadriennio e può essere rinnovato.

Art. 31.

Centri e laboratori di ricerca

Il consiglio direttivo, sentito il senato accademico, può istituire centri e laboratori per favorire lo sviluppo di settori di particolare rilevanza, da collocare in diretto collegamento con la struttura operativa preposta alle attività di ricerca, istituita ai sensi dell'art. 27, comma 1. All'attività dei centri e laboratori partecipano professori, ricercatori, tecnici e allievi della Scuola e possono essere aggregati soggetti esterni interessati alle attività svolte.

La direzione dei centri e dei laboratori è affidata dal consiglio direttivo, su proposta del direttore, ad un coordinatore scelto fra esperti del settore

TITOLO V

ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE

Art. 32.

Corsi ordinari

Il *curriculum* degli allievi del corso ordinario di cui all'art. 6, lettera *a)*, ha la stessa durata del *curriculum* del corrispondente corso di laurea dell'Università di Pisa.

I corsi ordinari sono costituiti dagli insegnamenti attivati nella Scuola, ai quali si affiancano:

a) seminari;

b) lettorati di lingue straniere;

c) esercitazioni;

d) altre attività didattiche e di formazione.

Il regolamento didattico disciplina la programmazione degli impegni didattici degli allievi al fine di assicurare l'alto livello dei loro studi con riferimento ai corsi seguiti presso l'Università di Pisa ed ai corsi interni della Scuola.

Art. 33.

Corsi di perfezionamento

I corsi di perfezionamento di cui all'art. 6, lettera *b)*, hanno la durata di tre anni.

Il regolamento didattico disciplina l'organizzazione scientifico-didattica dei corsi, il passaggio degli allievi agli anni successivi e l'ammissione alla discussione della tesi di perfezionamento.

Art. 34.

Corsi e attività post-dottorali

I corsi post-dottorali di cui all'art. 6, lettera *c)*, hanno di regola durata biennale.

La Scuola può assegnare borse ai vincitori dei relativi concorsi.

Art. 35.

Corsi di formazione post-laurea e di specializzazione

I corsi di formazione post-universitari e le altre iniziative assunte dalla Scuola ai sensi dell'art. 6, comma 3, sono disciplinati da regolamenti.

La Scuola può assegnare borse di studio ai vincitori dei relativi concorsi.

Art. 36.

D i p l o m i

La Scuola rilascia il diploma di licenza agli allievi che abbiano seguito i corsi ordinari e superato l'esame di licenza dopo il conseguimento della laurea, e comunque entro un anno dalla conclusione del corso ordinario.

La Scuola rilascia il diploma di perfezionamento agli allievi che abbiano compiuto corsi di studio di durata almeno triennale e superato l'esame consistente nella discussione di una tesi di perfezionamento.

Gli altri diplomi e attestati previsti dall'art. 6, comma 3, sono disciplinati da regolamento, in conformità alla legislazione vigente.

Art. 37.

Diploma di perfezionamento a candidati esterni

Il Senato accademico può ammettere in via eccezionale a sostenere l'esame per il conferimento del diploma di perfezionamento, su parere favorevole di tre studiosi della materia designati dal direttore, laureati italiani o stranieri i quali, ancorché non allievi della Scuola, abbiano dimostrato, per studi compiuti e pubblicazioni fatte, notevoli capacità scientifiche nella disciplina nella quale chiedono il diploma.

TITOLO VI

ALLIEVI

Art. 38.

Allievi della Scuola

Sono allievi della Scuola gli studenti ammessi ai corsi ordinari e i laureati ammessi ai corsi di perfezionamento, ai sensi dell'art. 6, in regola con gli obblighi previsti dall'art. 40. Coloro che, avendo concluso detti corsi, svolgono attività di studio e di ricerca per la preparazione degli esami finali possono usufruire di strutture, servizi e contributi della Scuola, secondo i presupposti e le modalità previsti dal regolamento generale.

In attuazione dell'art. 6, lettere *a)* e *b)* dello statuto, entro il mese di marzo il consiglio direttivo, sentiti i consigli di classe, determina il numero dei posti di allievo del corso ordinario e del corso di perfezionamento da mettere a concorso per l'anno accademico successivo e approva i relativi bandi. Al corso ordinario si può accedere anche per anni successivi al primo, con le modalità stabilite nel bando di concorso.

Può essere attribuita, previa valutazione dei requisiti di merito, la qualifica di allievo aggregato a studenti iscritti all'Università di Pisa, al fine della partecipazione d attività didattiche e formative preventivamente definite dai consigli di classe, sentito il senato accademico nella sua veste integrata ai sensi dell'art. 23, comma 3.

Il consiglio direttivo può deliberare forme di assistenza a favore degli allievi aggregati.

Art. 39.

Allievi stranieri

Entro il mese di maggio, il consiglio direttivo, sentiti i consigli di classe, determina per ciascuna classe il numero dei posti da assegnare al concorso di perfezionamento per stranieri e approva il relativo bando di concorso.

Possono essere ammessi alla Scuola anche studenti stranieri sulla base di apposite convenzioni ovvero di programmi di cooperazione interuniversitaria.

Art. 40.

Obblighi didattici degli allievi

Il regolamento didattico stabilisce obblighi didattici e criteri tali da assicurare l'alto livello degli studi compiuti dagli allievi dei corsi ordinari e di perfezionamento.

Gli allievi dei corsi ordinari devono, in particolare:

a) seguire le lezioni e le esercitazioni dei corsi di laurea universitari nonché i corsi interni della Scuola secondo il piano di studi approvato dai consigli di classe;

b) sostenere tutti gli esami previsti dal piano di studi di cui alla lettera *a)*;

c) superare le prove di accertamento della conoscenza di almeno due lingue straniere ad un livello equivalente allo studio biennale delle stesse;

d) rendere periodicamente conto alla Scuola del progresso degli studi compiuti durante l'anno accademico in corso, mediante colloqui, seminari o elaborati scritti.

Gli allievi devono riportare, negli esami universitari e negli esami interni sostenuti durante l'anno accademico, una media non inferiore a ventisette trentesimi, e in ciascuno di essi un punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi, tranne casi eccezionali stabiliti dal regolamento didattico.

Gli allievi dei corsi di perfezionamento devono in particolare:

a) frequentare lezioni e seminari presso la Scuola e altre istituzioni, in attuazione del proprio programma di ricerca;

b) superare le prove di accertamento della conoscenza di almeno due lingue straniere ad un livello equivalente allo studio biennale delle stesse;

c) svolgere un programma originale di ricerca e preparare un elaborato scritto finale;

d) tenere seminari concernenti gli studi e le ricerche di perfezionamento.

Il mancato adempimento di tali obblighi comporta la decadenza dal posto.

Art. 41.

Diritto allo studio

La Scuola riconosce un ruolo fondamentale all'istituto del «tutorato», disciplinato con regolamento in conformità all'art. 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, al fine di consentire agli allievi la massima partecipazione alla didattica, l'avviamento alla ricerca scientifica e l'acquisizione di esperienze dirette a favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro. A tal fine la Scuola può anche conferire borse per lo svolgimento di periodi di formazione presso enti o istituzioni, pubbliche o private, in Italia o all'estero.

La Scuola garantisce l'accoglienza degli allievi nelle proprie strutture secondo le regole previste dal regolamerito generale il quale disciplina in particolare i presupposti e le modalità per la fruizione dell'alloggio e del vitto gratuiti e la corresponsione del contributo didattico fissato di anno in anno dal consiglio direttivo.

La Scuola promuove, in conformità all'art. 13 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, la collaborazione a tempo parziale degli studenti alla gestione di attività connesse ai servizi resi.

I sussidi di cui al presente articolo sono soggetti a fini fiscali alla normativa vigente in materia di borse di studio erogate dalle università e dalle regioni.

Art. 42.

Attività culturali, sportive e ricreative

La Scuola promuove le attività culturali, sportive e ricreative degli allievi i quali possono dar vita anche a forme associative che il consiglio direttivo può riconoscere.

Art. 43.

Assemblea degli studenti

Gli allievi dei corsi ordinari e di perfezionamento costituiscono l'assemblea degli allievi, che provvede alla designazione dei suoi rappresentanti nei consigli di classe e nel consiglio direttivo. L'assemblea degli allievi può essere convocata per una sola delle sue componenti.

Le modalità di elezione delle rappresentanze e di funzionamento dell'assemblea sono stabilite da un regolamento.

TITOLO VII

ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Art. 44.

Organizzazione e organico

L'organizzazione funzionale e amministrativa della Scuola è definita con delibera del consiglio direttivo, sentito il direttore amministrativo.

Alle strutture viene assegnato il personale tecnico-amministrativo necessario al loro regolare funzionamento in coerenza con l'organico adottato dal consiglio direttivo, su proposta del direttore amministrativo.

Art. 45.

Valorizzazione della professionalità

La Scuola promuove la crescita professionale del personale tecnico-amministrativo e del personale tecnico dei laboratori. A tal fine favorisce la partecipazione a programmi e corsi di formazione, anche tramite collaborazioni e convenzioni con enti esterni specializzati in materia.

Ai fini del migliore svolgimento dell'attività tecnica e amministrativa, per l'attribuzione degli incarichi di funzione la valutazione del personale avviene secondo criteri di responsabilità, merito, attitudine e capacità professionali.

Art. 46.

Direttore amministrativo

Il direttore amministrativo sovrintende all'organizzazione e al funzionamento degli uffici e dei servizi amministrativi ed è responsabile delle relative attività. A tal fine, in attuazione delle direttive del consiglio direttivo e del direttore della Scuola, esercita funzioni di impulso, coordinamento e guida nei confronti degli uffici e dei servizi amministrativi e coadiuva il direttore nella esecuzione delle delibere degli organi di governo della Scuola.

L'incarico di direttore amministrativo è attribuito dal consiglio direttivo su proposta del direttore ad un dirigente della Scuola, di altra università, o di altra amministrazione pubblica, ovvero anche ad estranei alle amministrazioni pubbliche.

L'incarico è attribuito a tempo determinato per una durata non superiore a cinque anni e può essere rinnovato.

Art. 47.

Fonti di finanziamento e patrimonio

Le fonti di finanziamento della Scuola sono:

a) trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici e di privati;

b) contributi e donazioni, finalizzati anche ad erogazione di borse di studio e alla promozione di attività culturali, di individui, di enti pubblici e privati, di associazioni e di fondazioni;

c) proventi di contratti e convenzioni, attività, rendite, frutti e alienazioni di patrimonio.

La Scuola si avvale per le sue attivita istituzionali e cura la conservazione:

a) dei beni immobili concessi in uso dallo Stato o da altri enti pubblici e di quelli di sua proprietà;

b) delle attrezzature tecniche, delle collezioni scientifiche, del patrimonio librario, archivistico e artistico di sua proprietà o a sua disposizione.

Art. 48.

Nucleo di valutazione

Un regolamento approvato dal consiglio direttivo, sentito il senato accademico, disciplina la composizione ed il funzionamento del nucleo di valutazione istituito ai sensi delle leggi vigenti.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 49.

Entrata in vigore

Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con immediata efficacia di tutte le sue disposizioni che non richiedono di essere applicate con regolamenti.

Con l'entrata in vigore dello statuto cessano di avere efficacia per la Scuola le norme con lo stesso incompatibili.

Art. 50.

Altre disposizioni

Tutti gli organi della Scuola devono essere rinnovati entro sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto e restano in carica fino al 31 dicembre dell'anno di scadenza del mandato.

Per ragioni di semplicità, la Scuola può utilizzare nei rapporti interni ed esterni la denominazione abbreviata «Scuola superiore Sant'Anna».

97A8889

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Accollo da parte dello Stato di garanzie prestate da soci di cooperative agricole in stato di accertata insolvenza a favore delle cooperative medesime.

La procedura d'infrazione aperta dalla Commissione europea, ai sensi dell'art. 93, paragrafo 2, del Trattato dell'Unione europea, per la legge n. 237 del 19 luglio 1993, art. 1, comma 1-*bis*, di cui è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1997, si è risolta positivamente.

Il Consiglio dell'Unione europea, con decisione del 22 luglio 1997 notificata al Ministero l'11 settembre 1997 per il tramite della rappresentanza permanente d'Italia presso la stessa Unione europea, ha considerato compatibile con il Mercato comune le disposizioni della legge.

Vengono meno quindi le ragioni di sospensione dei provvedimenti per l'accollo delle garanzie.

97A8959

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione italiana di religione e culto Beato Junipero Serra», in Genova.

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1997 viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla «Fondazione italiana di religione e culto Beato Junipero Serra», con sede in Genova.

97A8890

Estinzione della Chiesa ex-monastica detta Santuario di Santa Rosa, in Viterbo

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1997, viene estinta la Chiesa ex-monastica detta Santuario di Santa Rosa, con sede in Viterbo. Il provvedimento di estinzione avrà efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche. Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto, costituito oltre che da beni mobili dalla Chiesa e relativa rettoria, è devoluto al monastero delle Clarisse di Santa Rosa, con sede in Viterbo.

97A8891

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 7 novembre 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1671,55
ECU	1933,65
Marco tedesco	980,96
Franco francese	292,94
Lira sterlina	2826,42
Fiorino olandese	870,24
Franco belga	47,555
Peseta spagnola	11,612
Corona danese	257,72
Lira irlandese	2539,59
Dracma greca	6,221
Escudo portoghese	9,606
Dollaro canadese	1185,50
Yen giapponese	13,570
Franco svizzero	1205,59
Scellino austriaco	139,37
Corona norvegese	241,29
Corona svedese	224,25
Marco finlandese	325,46
Dollaro australiano	1162,23

97A9062

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «99ª Fieracavalli - Fiera internazionale dei cavalli e salone delle attrezzature e attività ippiche», in Verona.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1997 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «99ª Fieracavalli - Fiera internazionale dei cavalli e salone delle attrezzature e attività ippiche», che avrà luogo in Verona dal 6 novembre 1997 al 9 novembre 1997.

97A9040

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 ottobre 1997, n. 244311, concernente: «Integrazione dell'elenco delle banche e società selezionate per l'affidamento delle attività istruttorie di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 30 ottobre 1997).

Nell'intestazione della circolare, riportata sia a pag. 3, prima colonna, del sommario che a pag. 77, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Circolare 21 ottobre 1997, n. *244311*», leggasi: «Circolare 21 ottobre 1997, n. *234311*».

97A8999

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995 - *G.U.* n. 270 del 18 novembre 1995)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata-espresso, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

Annunzi commerciali		Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Testata	(riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.). Diritto fisso per il massimo di tre righe	**L. 114.000**	**L. 132.000**
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	**L. 38.000**	**L. 44.000**
Annunzi giudiziari			
Testata	(riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	**L. 30.000**	**L. 35.000**
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	**L. 15.000**	**L. 17.500**

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA. Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (*)

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	**L. 360.000**	**L. 720.000**
Abbonamento semestrale	**L. 225.000**	**L. 440.000**
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	**L. 1.550**	**L. 3.100**

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	- annuale	L.	440.000
	- semestrale	L.	250.000
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	- annuale	L.	360.000
	- semestrale	L.	200.000
Tipo A2	Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:		
	- annuale	L.	100.000
	- semestrale	L.	60.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L.	92.500
	- semestrale	L.	60.500
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L.	236.000
	- semestrale	L.	130.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L.	92.000
	- semestrale	L.	59.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L.	231.000
	- semestrale	L.	126.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L.	950.000
	- semestrale	L.	514.000
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):		
	- annuale	L.	850.000
	- semestrale	L.	450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 6 2 0 9 7 *

L. 1.500